



COMUNE DI AGRIGENTO

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
E PER L'IGIENE URBANA**

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. **130** del **20 ottobre 2023**

TITOLO I	4
DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 PRINCIPI GENERALI	4
Art. 2 OBIETTIVI DELLA GESTIONE RIFIUTI	4
Art. 3 DEFINIZIONI.....	5
Art. 4 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	7
Art. 5 – RIFIUTI SIMILI AI RIFIUTI DOMESTICI	8
Art. 6 OGGETTO DEL REGOLAMENTO	10
Art. 7 FORME DI GESTIONE E COMPETENZE DEL COMUNE E DEL GESTORE	11
Art. 8 CAMPO DI APPLICAZIONE.....	12
Art. 9 ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SANITARI AI RIFIUTI URBANI.....	12
Art. 10 RIFIUTI CIMITERIALI	12
Art. 11 RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI.....	13
Art. 12 ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI.....	13
Art. 13 INFORMAZIONE	14
Art. 14 COMPOSTAGGIO DOMESTICO.....	14
Art. 15 ATTIVAZIONE DI RACCOLTE DIFFERENZIATE DI PARTICOLARI FRAZIONI DI RIFIUTI URBANI A FINI SOCIALI	15
TITOLO II	16
NORME RELATIVE AL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI	16
Art. 16 MODALITA' E FREQUENZA DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI E ASSIMILATI	16
Art. 17 LA RACCOLTA DIFFERENZIATA	16
Art. 18 SERVIZI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE.....	16
Art. 19 COLLOCAZIONE CONTENITORI CARRELLATI DEI RIFIUTI URBANI SU SUOLO PUBBLICO NELLE AREE DEL CENTRO STORICO E ZONA BALNEARE “SAN LEONE”	17
Art. 20 NORME SPECIFICHE PER IL CONFERIMENTO DI RIFIUTI IN DIVERSE TIPOLOGIE DI CONTENITORI	18
Art. 21 SERVIZI	19
Art. 22 SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI “PORTA A PORTA”	19
Art. 23 RIFIUTI OGGETTO DI RACCOLTA	22
Art. 24 – RACCOLTA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI, INGOMBRANTI PERICOLOSI, PERICOLOSI DA IMPIEGO DOMESTICO	26
Art. 25 DEROGHE ALL'UTILIZZO DEI MASTELLI IN DOTAZIONE	27
Art. 26 MODALITA' DI CONFERIMENTO.....	27
Art. 27 LAVAGGIO MASTELLI - CARRELLATI.....	28
Art. 28 ALTRE TIPOLOGIE DI RACCOLTE DIFFERENZIATE SUL TERRITORIO COMUNALE	28

Art. 29 RACCOLTE DIFFERENZIATE RIFIUTI DA MERCATI E FIERE.....	29
Art. 30 TRASPORTO DEI RIFIUTI.....	29
Art. 31 TRASBORDO DEI RIFIUTI.....	30
TITOLO III.....	31
GESTIONE E FRUIZIONE DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA	31
Art. 32 CARATTERISTICHE DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA	31
Art. 33 PERSONALE DI CUSTODIA	31
Art. 34 ACCESSO ALLA PIATTAFORMA ECOLOGICA.....	32
Art. 35 OBBLIGHI E DIVIETI.....	32
Art. 36 OBBLIGHI DEL GESTORE DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA.....	32
Art. 37 RIFIUTI AMMESSI IN PIATTAFORMA ECOLOGICA	33
Art. 38 DELEGA AL CONFERIMENTO DI RIFIUTI DOMESTICI IN PIATTAFORMA ECOLOGICA.....	34
TITOLO IV	36
NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI	36
Art. 39 SPAZZAMENTO STRADE, PIAZZE E MARCIAPIEDI.....	36
Art. 40 CESTINI STRADALI GETTACARTA	37
Art. 41 MERCATI, FESTE POPOLARI, SPETTACOLI VIAGGIANTI ED ALTRE MANIFESTAZIONI	37
Art. 42 AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI.....	37
Art. 44 PULIZIA DEI FABBRICATI, DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE E DEI TERRENI NON EDIFICATI.....	38
Art. 45 CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MERCI E MATERIALI.....	39
Art. 46 AFFISSIONE MANIFESTI.....	39
Art. 47 ATTIVITA' DI VOLANTINAGGIO	39
Art. 48 CONTENITORI DI MATERIALE PUBBLICITARIO	39
Art. 49 PULIZIE DI AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI.....	39
Art. 50 RIFIUTI DELL'ATTIVITA' EDILIZIA	40
Art. 51 OBBLIGHI DI CHI CONDUCE ANIMALI DOMESTICI SU AREE PUBBLICHE.....	40
Art. 52 RIFIUTI DI PRODOTTI DA FUMO E RIFIUTI DI PICCOLISSIME DIMENSIONI.....	40
TITOLO V	41
DIVIETI, CONTROLLI, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI	41
Art. 53 DIVIETI ED OBBLIGHI GENERALI.....	41
Art. 54 ACCERTAMENTI.....	42
Art. 55 CONTROLLI E VIGILANZA.....	43
Art. 56 SANZIONI.....	43
Art. 57 ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONE DEI PRECEDENTI REGOLAMENTI.....	46
Art. 58 MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO	46

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 PRINCIPI GENERALI

1. L'intero ciclo di gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è sottoposto all'osservanza dei seguenti criteri generali di comportamento:

- a)* deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- b)* deve essere garantito il rispetto delle norme igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori e odori;
- c)* devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitata qualsiasi forma di degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- d)* devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- e)* devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a limitare la produzione di rifiuti, a riciclare o riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali o energia, nel rispetto dei criteri di priorità nella gestione dei rifiuti di cui all'art. 179 del D. Lgs. 152/06.

2. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio "chi inquina paga".

Art. 2 OBIETTIVI DELLA GESTIONE RIFIUTI

1. Considerato che la produzione incontrollata dei rifiuti e il relativo smaltimento costituiscono ormai un obiettivo limite allo sviluppo e che una forte riduzione della quantità dei rifiuti prodotti si impone in modo sempre più drastico, si individuano come obiettivi primari del Comune:

- a)* assicurare alla cittadinanza servizi che, nei limiti imposti dalle compatibilità economiche, dalle acquisizioni tecnologiche e dalle disponibilità impiantistiche, rispondano alla fondamentale esigenza di contribuire alla corretta gestione del territorio e alla sua difesa, salvaguardando oltre alle condizioni igienico-sanitarie della collettività anche quelle ambientali, nonché favorendo il risparmio di materie prime e delle fonti energetiche;
- b)* informare i cittadini dell'importanza che assume un'economica ed efficiente gestione dei rifiuti ai fini dell'equilibrio ambientale, al fine di rendere gli stessi consapevoli della necessità di concorrere con comportamenti positivi all'affermarsi di modelli di consumo che considerino la variabile rifiuti come una importante voce di costo economico ed ambientale e, comunque, di coinvolgerli consapevolmente in sistemi di smaltimento più corretti;
- c)* considerare pertanto i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti come un sistema integrato di raccolte differenziate di singole frazioni da valorizzarsi attraverso il riutilizzo, il recupero, il riciclaggio, il compostaggio o da smaltirsi secondo particolari procedure per motivi di sicurezza igienico-ambientale o, solo per quelle restanti, da smaltirsi in maniera indifferenziata in impianti idonei, nel rispetto comunque delle normative vigenti e degli strumenti programmatici adottati;
- d)* adottare, nell'ambito delle proprie attribuzioni, iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti.

Art. 3 DEFINIZIONI

Fatto salvo quanto disposto all'art. 183 del D. Lgs. n. 152/2006 modificato dal D. Lgs n.116/2020 e rispettivi allegati, ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

Materiali:

- a) rifiuto:** qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) rifiuto organico:** rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- c) compost:** prodotto ottenuto dal compostaggio, o da processi integrati di digestione anaerobica e compostaggio, dei rifiuti organici raccolti separatamente, di altri materiali organici non qualificati come rifiuti, di sottoprodotti e altri rifiuti a matrice organica che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dalla vigente normativa in tema di fertilizzanti e di compostaggio sul luogo di produzione;
- d) frazione secca residua:** la parte dei rifiuti urbani e assimilati a cui è stata sottratta la frazione organica e la frazione secca riciclabile, ossia quella parte di rifiuti non pericolosi, non putrescibili e non riciclabili;
- e) frazione secca riciclabile:** la frazione del rifiuto non pericolosa, non putrescibile, suscettibile di recupero, riciclaggio e riutilizzo, composta prevalentemente da vetro, lattine, barattoli di metallo, carta, cartone selettivo, plastica;
- f) imballaggio per la vendita o imballaggio primario:** imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
- g) imballaggio multiplo o imballaggio secondario:** imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- h) imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario:** imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;
- i) ingombrante:** bene di utilizzo in ambito domestico che per dimensioni e/o peso risulti di impossibile o disagiata conferimento secondo le modalità previste nei circuiti ordinari di raccolta delle frazioni merceologiche dei rifiuti urbani.
- j) RAEE provenienti dai nuclei domestici:** i RAEE originati nei locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione;
- k) RAEE professionali:** i RAEE prodotti dalle attività amministrative ed economiche, diversi da quelli di cui alla lettera j).

Soggetti:

- a) produttore di rifiuti:** il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione dei rifiuti;
- b) detentore:** il produttore di rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

c) soggetto gestore: il soggetto che effettua, sulla base del contratto di servizio, la gestione dei rifiuti urbani e le altre attività di pulizia del territorio e dei servizi connessi previste dal presente Regolamento;

d) Ente locale attuatore: il soggetto pubblico attuatore della funzione associata di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani all'interno del bacino ottimale di raccolta individuato nel Piano provinciale di raccolta dei rifiuti urbani. Tale Ente provvede con apposito piano attuativo all'organizzazione di dettaglio del servizio ed all'affidamento, mediante gara pubblica, della gestione del servizio di igiene urbana nel territorio comunale.

e) utenze domestiche: luoghi e locali utilizzati e destinati esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.

f) utenze non domestiche: luoghi e locali utilizzati o destinati alla produzione e/o alla vendita di beni e/o servizi.

Attività e strutture:

a) gestione dei rifiuti: la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;

b) contratto di servizio: l'atto che definisce i rapporti tra l'Ente affidatario e il soggetto gestore;

c) Ambito Territoriale Ottimale: Area territoriale determinata dal legislatore regionale, al fine di attuare la gestione integrata dei rifiuti urbani;

d) Autorità d'Ambito: Ente costituito dai Comuni compresi nel territorio sotteso dall'A.T.O.;

e) raccolta: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, compresa la gestione dei centri di raccolta (o ecocentri), ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

f) raccolta differenziata: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico; la raccolta separata dei rifiuti organici deve essere effettuata con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002;

g) raccolta differenziata multimateriale: la raccolta selezionata di rifiuti di diversa composizione (ad esempio vetro-metalli o plastica-metalli) che possono essere conferiti in un unico tipo di contenitore per essere poi separati meccanicamente nelle successive fasi di recupero;

h) raccolta porta a porta: raccolta dei rifiuti urbani a domicilio secondo modalità e tempi fissati dal soggetto gestore;

i) conferimento: l'insieme delle operazioni di cernita, raggruppamento e consegna effettuata dall'utente prima delle fasi di raccolta dei rifiuti con le modalità stabilite dal presente Regolamento;

l) Centro di raccolta o Ecocentro: area presidiata ed allestita ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani elencati in allegato I, paragrafo 4.2 al D.M. 8.4.2008 e s.m.i., conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche anche attraverso il gestore del servizio pubblico, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.

Art. 4 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. Ai fini dell'attuazione del presente Regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono rifiuti urbani:

2.1 i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

2.2 i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies;

2.3 i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;

2.4 i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

2.5 i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

2.6 i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.

3. Sono rifiuti speciali:

a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;

b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i.;

c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2;

d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2;

e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2;

f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2;

g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter);

i) i veicoli fuori uso. Ai sensi dell'art. 188 del D. Lgs. 152/2006 il produttore iniziale, o altro detentore, di rifiuti provvede al loro trattamento direttamente ovvero mediante l'affidamento ad intermediario, o ad un commerciante o alla loro consegna a un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto addetto alla raccolta o al trasporto dei rifiuti, pubblico o privato, nel rispetto della Parte IV del D. Lgs. 152/2006.

Art. 5 – RIFIUTI SIMILI AI RIFIUTI DOMESTICI

Ai sensi dell'art. 183 c. 1 lett. b-bis punto 2 del D.Lgs. 152/2006, sono rifiuti urbani i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies, riportati nel seguito: **Allegato L-quater** - Elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2) del D.Lgs. 152/2006.

FRAZIONE	DESCRIZIONE	EER (CER)
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109

COMUNE DI AGRIGENTO - REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E PER L'IGIENE URBANA

	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127*	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile. **Allegato L-quinquies - Elenco attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bter), punto 2) del D.Lgs. 152/2006**

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante.
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito.
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.

16. Banchi di mercato beni durevoli.
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22. Mense, birrerie, hamburgerie.
23. Bar, caffè, pasticceria.
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
27. Ipermercati di generi misti.
28. Banchi di mercato generi alimentari.
29. Discoteche, night club.

Art. 6 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità, lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati, destinati al recupero o allo smaltimento ai sensi dell'art. 198, comma 2, del D. Lgs. n. 152 del 3 Aprile 2006 ed in conformità alle altre norme vigenti in materia nonché al D. Lgs. n. 4 del 16 Gennaio 2008 e al D. Lgs. n. 116 del 3 Settembre 2020 e dalla Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n.5/Rif del 07/06/2016.

2. Il presente Regolamento stabilisce in particolare:

- a)* le disposizioni per assicurare la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b)* le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani;
- c)* le modalità di conferimento differenziato e di trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta ed adeguata gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d)* le delimitazioni, i relativi criteri di definizione e le procedure di eventuale modifica dei perimetri, se diversi da quello del territorio comunale, all'interno dei quali sono istituiti rispettivamente il servizio di raccolta dei rifiuti urbani domestici, dei rifiuti speciali assimilati agli urbani e il servizio di raccolta e asporto dei rifiuti urbani esterni;
- e)* le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazioni;
- f)* le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con le altre frazioni merceologiche;
- g)* la promozione della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni e la collaborazione delle associazioni di volontariato;
- h)* prevedere nei propri strumenti di pianificazione urbanistica l'inserimento di eventuali infrastrutture finalizzate alla raccolta differenziata.
- i)* Regolamentare analiticamente il servizio di spazzamento di strade, piazze e marciapiedi;
- l)* Regolamentare analiticamente il servizio di lavaggio automatizzato di strade, piazze e marciapiedi;
- m)* Regolamentare analiticamente il servizio di discerbamento di strade, piazze e marciapiedi”.

Art. 7 FORME DI GESTIONE E COMPETENZE DEL COMUNE E DEL GESTORE

1. Il Comune, mediante stipula di contratto di servizio con il Gestore definisce le modalità di erogazione dei servizi di gestione (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento) dei rifiuti urbani interni, esterni, assimilati.
2. Per l'esercizio delle attività di competenza, il Gestore in autonomia alla esecuzione del Servizio e con un anticipo di 4 giorni prima del suo espletamento comunica la programmazione settimanale, dettagliata giorno per giorno, secondo gli indirizzi forniti dall'Amministrazione Comunale, nel rispetto di quanto definito con apposito contratto di servizio e del presente regolamento, con tracciamento telematico dei mezzi. Il Comune entro 2 giorni in anticipo rispetto al suo completamento procede a pubblicare tutte le informazioni trasmesse dal gestore, precedentemente citate, nel Sito Internet comunale in una apposita sezione chiamata "Gestione Servizio Ecologia Urbana".
3. Eventuali modifiche o integrazioni alle modalità di esecuzione dei servizi possono essere apportate dal Gestore purché non in contrasto con quanto definito dal contratto di servizio e previo assenso dei competenti uffici comunali.
4. Il Comune garantisce il servizio di raccolta differenziata di organico, carta, vetro, plastica, imballaggi di metallo e secco residuo, raccolta ingombranti e RAEE all'interno del territorio comunale o, se diverso, del perimetro di cui all'art. 8 "Campo di applicazione" presso le utenze domestiche e non domestiche, tramite servizi "porta a porta" o "stradali" e garantisce, altresì, i seguenti servizi da effettuarsi nelle piazze comunali, compresi marciapiedi e su tutte le strade a pubblico transito in via permanente, nei parchi e giardini pubblici, ovvero:

- Spazzamento manuale e meccanizzato;
- Svuotamento cestini getta rifiuti;
- Lavaggio strade;
- Scerbamento;
- Pulizia dei mercati settimanali o occasionali, aree pubbliche sede di Sagre o manifestazioni;
- Pulizia caditoie;
- Servizio di raccolta e pulizia delle spiagge;
- Raccolta rifiuti abbandonati da ignoti in luoghi pubblici.

Il servizio di spazzamento e lavaggio per come esplicitato al Comma 4 può essere affidato anche a un Gestore diverso da quello che effettua il servizio di raccolta ai sensi del Comma 4.

Il Comune mediante stipula di Contratto di Servizio, potrà avvalersi di un Gestore del Servizio per l'erogazione parziale o totale dei suddetti servizi.

5. Il Comune ed il Gestore, nell'attività di gestione dei rifiuti solidi urbani, anche al fine di assicurare la responsabilizzazione degli utenti, possono, previa convenzione, avvalersi della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.
6. Il Gestore è tenuto alla predisposizione della Carta dei Servizi secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia di servizi pubblici e specificatamente in materia di rifiuti urbani, dando risalto in particolare alle tempistiche di esecuzione del servizio per ogni zona in cui sia eventualmente stato suddiviso il territorio comunale ed al rapporto diretto con l'utenza.
7. Il Gestore provvede alla redazione e stampa del calendario annuale indicante tutte le informazioni necessarie all'utenza per adempiere scrupolosamente alle modalità di conferimento dei rifiuti stabilite dal presente Regolamento. Il Gestore si impegna, altresì, alla redazione e pubblicazione, anche mediante spazio dedicato del sito web del Comune, del calendario dei turni di pulizia delle strade ed i relativi orari.
8. Il Comune provvederà tramite l'ufficio comunale competente (Servizio Ecologia) al controllo ed all'adempimento di tutti gli oneri contrattuali previsti affidati al Gestore.
9. Al Comune compete la sorveglianza volta all'individuazione di eventuale malfunzionamento delle attività svolte dal Gestore per la rimozione dei rifiuti e quant'altro nel presente regolamento.
10. Al Comune spetta istituire forme di monitoraggio per la qualità dei servizi svolti dal Gestore.
11. Il Gestore e/o l'Ente, per le attività di spazzamento e lavaggio delle strade (comprese le piazze Comunali, marciapiedi, e altre strade a pubblico transito, parchi e giardini) sono obbligati ai sensi del D. Lgs. 152/2006,

COMUNE DI AGRIGENTO - REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E PER L'IGIENE URBANA

e ss.mm.ii. ad individuare un responsabile delle attività sopracitate ed a calendarizzare mensilmente le stesse, dandone evidenza tramite gli appositi mezzi previsti di cui all'articolo 13.

Art. 8 CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Ove non diversamente specificato, le norme e le prescrizioni del presente Regolamento si applicano:
 - a) per quanto attiene le disposizioni relative alla disciplina dei pubblici servizi di gestione dei rifiuti urbani: entro i limiti delle zone nelle quali sono istituiti i servizi medesimi;
 - b) per quanto attiene le norme finalizzate alla tutela igienico-sanitaria, alla tutela dell'ambiente e della cittadinanza, nonché al perseguimento degli obiettivi di cui all'art.2 "Obiettivi della gestione dei rifiuti" del presente Regolamento: all'intero territorio comunale.
2. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano a sostanze, materie, materiali, prodotti, sottoprodotti e rifiuti che non rientrano nel campo di applicazione del D. Lgs. 116/2020.

Art. 9 ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SANITARI AI RIFIUTI URBANI

1. Per tutte le utenze sanitarie è fatto obbligo di munirsi, all'interno della struttura, nei reparti e delle singole stanze di degenza, di attrezzature che consentano una corretta differenziazione dei rifiuti da parte degli operatori, dei degenti e di tutti gli avventori delle predette strutture (a titolo esemplificativo e non esaustivo sarà necessario munirsi di contenitori separati per la r.d. di carta, plastica e metalli, organico, vetro, con annesse "buste" conformi a legge).
2. Ai sensi del presente Regolamento sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti sanitari di seguito elencati, ad esclusione dei rifiuti sanitari pericolosi per rischio infettivo:
 - a) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
 - b) i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
 - c) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire agli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché i rifiuti non pericolosi che, per quantità e qualità, siano assimilati ai rifiuti urbani ai sensi del vigente regolamento;
 - d) i rifiuti provenienti dallo svuotamento dei cestini a servizio dei reparti e di pulizia della viabilità interna a servizio della struttura;
 - e) i rifiuti provenienti da attività di manutenzione del verde effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
 - f) gli indumenti e le lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi, ad esclusione di quelli contaminati.
3. I rifiuti sanitari non assimilati ai rifiuti urbani devono essere smaltiti a cura e spese delle strutture sanitarie pubbliche o private rispettando le prescrizioni della vigente normativa in materia.
4. E' vietato il conferimento al servizio di raccolta dei rifiuti urbani dei rifiuti sanitari non assimilati ai rifiuti urbani.

Art. 10 RIFIUTI CIMITERIALI

1. Sono classificati rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali provenienti da:
 - a) ordinaria attività cimiteriale;
 - b) esumazione ed estumulazioni.
2. I rifiuti di cui alla lettera a) del comma 1 sono costituiti, a titolo esemplificativo, da:
 - a) fiori secchi;
 - b) corone funebri;
 - c) carta;
 - d) ceri e lumini;
 - e) materiale derivante dalla pulizia dei viali;
 - f) materiale proveniente dagli uffici e dalle strutture annesse;
 - g) scarti vegetali derivanti dalla manutenzione del verde.

Tali rifiuti cimiteriali devono essere collocati negli appositi contenitori per i rifiuti urbani sistemati in aree preferibilmente poste all'interno del cimitero.

Gli scarti vegetali derivanti dalla manutenzione del verde (sia ordinaria quale sfalci o potature arbusti e siepi che straordinaria quale potature o abbattimenti alberi ad alto fusto), dovranno essere conferiti a impianto di compostaggio direttamente o tramite deposito temporaneo in Piattaforma Ecologica.

3. I rifiuti cimiteriali di cui alla lettera b) del comma 1, sono costituiti da:

- a) assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
- b) simboli religiosi, piedini, maniglie e ornamenti metallici;
- c) resti metallici delle casse quali zinco e piombo);
- d) avanzi di indumenti, imbottiture e similari.

4. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.

5. I rifiuti da esumazione ed estumulazione possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente confezionati negli appositi imballaggi a perdere con scritta identificativa del contenuto e caratteristiche dimensionali compatibili con le disposizioni dell'impianto di smaltimento.

6. La gestione dei rifiuti da esumazione ed estumulazione deve favorire il recupero dei resti metallici delle casse.

7. Sono inoltre assimilabili agli urbani i rifiuti cimiteriali costituiti da materiali lapidei, inerti, murature e similari provenienti da lavorazione edilizia cimiteriale inerente ad attività di esumazione ed estumulazione.

Art. 11 RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI

1. I produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani e di rifiuti speciali pericolosi, hanno l'obbligo di mantenerli separati dai rifiuti urbani e assimilati.

2. E' vietato il conferimento o l'occultamento di questi rifiuti nei contenitori o sacchi o direttamente nei punti di raccolta su suolo pubblico destinati alla raccolta dei rifiuti urbani.

3. Gli oneri relativi alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani e di rifiuti pericolosi sono a carico dei relativi produttori che hanno l'obbligo di incaricare imprese autorizzate affinché tali rifiuti siano gestiti nel rispetto delle norme in materia e affinché sia assicurata la protezione della salute e dell'ambiente.

Art. 12 ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

1. Fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito delle proprie competenze, può emettere ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo comunque un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

2. Le ordinanze sono comunicate al Ministro dell'Ambiente ed al Ministro della Sanità ed al Presidente della Regione, entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.

3. Le ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici e tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

4. Le ordinanze non possono essere reiterate per più di 18 mesi.

5. Le ordinanze di cui al presente articolo sono adottate con procedure stabilite all'art. 191 del D.Lgs. n. 152/06 e successive modifiche.

6. Al Comune competono inoltre le seguenti attività:

- a) l'emissione di ordinanze contingibili;
- b) l'adozione di misure di sorveglianza volte all'individuazione ed eventuale sanzione di comportamento illecito o comunque non consentito, ai sensi del presente Regolamento;

COMUNE DI AGRIGENTO - REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E PER L'IGIENE URBANA

c) l'emissione di ordinanza volta a ottenere la rimozione di rifiuti in aree scoperte private e recintate, la cui presenza comprometta l'igiene o il decoro pubblico. Nel caso di inosservanza il Comune può provvedere alla pulizia per tramite del Gestore, rimettendone i costi ai proprietari o conduttori;

Art. 13 INFORMAZIONE

1. Per il conseguimento delle finalità del presente regolamento, il Comune, tramite il Gestore e/o con iniziative proprie, è tenuto, con le modalità più appropriate:

- a) a pubblicizzare le modalità, le frequenze e gli orari con cui vengono gestiti tutti i servizi erogati;
- b) a realizzare campagne di informazione, sensibilizzazione e incentivazione alla collaborazione dei cittadini, in particolare per quanto riguarda le raccolte differenziate e in occasione dell'attivazione di nuovi servizi;
- c) servizio di assistenza clienti, tramite numero telefonico gratuito per segnalazioni eventuali disservizi, prenotazione di servizi di raccolta su chiamata, sito internet ed indirizzo di posta elettronica;
- d) a divulgare i risultati quantitativi di raccolta delle diverse frazioni con frequenza annuale.

2. Dato atto della continua evoluzione sia dei materiali che residuano dai processi umani e dai processi produttivi, sia delle tecniche di riciclaggio, si demanda alle modalità di informazione di cui al comma precedente, la elencazione in dettaglio, per ogni frazione di rifiuto raccolto in modo differenziato e per la frazione secca residua, dei rifiuti ammessi e vietati.

3. Il Gestore è tenuto ad istituire adeguate forme di monitoraggio della qualità dei servizi erogati e a pubblicizzarne i risultati.

Art. 14 COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. L'autocompostaggio (compostaggio domestico) così come definito dall'art. 183 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. è una pratica di riduzione alla fonte dei rifiuti urbani, promossa con priorità alla stessa raccolta differenziata, è praticabile presso le utenze domestiche residenti in edifici con giardino, secondo i requisiti indicati nel Regolamento TARI art. 21 comma 3 del Comune di Agrigento con Delibera di Consiglio Comunale n° 69 del 29.07.2021;

2. Il Comune consente e favorisce, anche attraverso l'eventuale riduzione della tariffa e l'attivazione di opportuna attività di controllo, il corretto compostaggio domestico delle Frazione Organica e Verde dei Rifiuti Urbani.

3. Il compostaggio domestico può avvenire con l'utilizzo di diverse metodologie (quali cumulo, concimaia, casse di compostaggio, composter, ecc.) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (frazione umida e verde) e tenendo conto delle distanze tra le abitazioni, allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini.

4. La collocazione della struttura di compostaggio dovrà essere scelta il più lontano possibile da eventuali abitazioni poste a confine con la proprietà.

5. Non potranno essere accettate metodologie di trattamento che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.

6. Durante la gestione della struttura del compostaggio dovranno essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:

- a) provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare, anche allo scopo di garantire un'adeguata sterilizzazione del materiale;
- b) assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;
- c) seguire l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.

7. Possono essere compostati i seguenti materiali:

- a) rifiuti di cucina (a titolo esemplificativo: resti di frutta e di ortaggi, avanzi di cibo in genere cotti e crudi, fondi di caffè, filtri del te, gusci di uova);
- b) scarti del giardino e dell'orto (a titolo esemplificativo: sfalcio dei prati, ramaglie, fiori appassiti, foglie secche, residui di ortaggi);
- c) segatura e trucioli da legno non trattato, frammenti di legno non trattato, sughero non trattato;
- d) cenere di combustione di scarti vegetali.

8. Qualora il Comune dia indicazione in tal senso, gli utenti che intendono destinare sia gli scarti di cucina sia gli scarti verdi al compostaggio domestico, non conferendoli al servizio pubblico di gestione, saranno tenuti a comunicarlo al Comune per essere inseriti nell'Albo dei Compostatori Domestici istituito presso lo stesso.

9. L'Albo dei Compostatori è l'elenco degli utenti che trattano in modo autonomo i rifiuti compostabili, secondo le disposizioni del presente Regolamento

10. La suddetta comunicazione sarà resa tramite un apposito modulo distribuito dal Comune dal quale risulteranno:

- a)* la richiesta dell'utente di essere iscritto nell'Albo dei Compostatori;
- b)* l'impegno dell'utente di destinare gli scarti di cucina e gli scarti vegetali al compostaggio domestico non conferendoli (se non per le frazioni problematiche) al servizio pubblico di gestione;
- c)* il luogo dove il compostaggio domestico viene praticato;
- d)* la dichiarazione dell'utente di accettare i controlli predisposti dall'Amministrazione comunale.

11. E' facoltà del Comune o del soggetto delegato istituire idonea attività di controllo per il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, avvalendosi di personale dipendente o appositamente incaricato, tali utenti saranno monitorati mediante controlli periodici, qualora l'utente non dovesse consentire le suddette attività di controllo, sarà cura del personale controllore informare gli uffici competenti, al fine di cessare eventuali sgravi attribuiti all'utente sulla TARI.

Art. 15 ATTIVAZIONE DI RACCOLTE DIFFERENZIATE DI PARTICOLARI FRAZIONI DI RIFIUTI URBANI A FINI SOCIALI

1. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani il Comune può avvalersi della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

2. Le associazioni di volontariato che operano senza fine di lucro possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili, previa comunicazione e/o stipula di convenzione con il Comune. Le associazioni devono presentare apposita richiesta indicante:

- a)* le modalità di esecuzione della raccolta stessa;
- b)* le tipologie di materiali da raccogliere e la loro destinazione;
- c)* eventuali mezzi utilizzati per garantire l'igiene e la sicurezza del lavoro da effettuare.

3. Non è consentito procedere all'attivazione della raccolta di rifiuti urbani, e delle singole frazioni che li compongono, da parte di soggetti diversi dal gestore del servizio o da quelli convenzionati con il Comune ai sensi del comma 2 del presente articolo.

4. Tali associazioni nello svolgimento dell'attività autorizzata sono tenute a:

- a)* garantire idonei livelli di manutenzione e pulizia di eventuali contenitori pubblici collocati su aree di pubblico passaggio;
- b)* pulire immediatamente la zona eventualmente imbrattata da materiali e frammenti fuoriusciti nel corso delle operazioni di trasferimento;
- c)* inoltrare al Comune o al Gestore il resoconto dei quantitativi dei materiali raccolti ed l'individuazione dei luoghi di destinazione per l'attività di recupero dei rifiuti.

TITOLO II

NORME RELATIVE AL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

Art. 16 MODALITA' E FREQUENZA DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI E ASSIMILATI

1. L'attività di gestione dei rifiuti urbani è realizzata mediante un sistema integrato nel quale la raccolta differenziata rappresenta la prima componente. L'attivazione del sistema integrato di gestione delle raccolte è fondato sul principio della differenziazione, all'origine, dei flussi di rifiuti recuperabili e/o riciclabili e dell'assegnazione di ruolo residuale all'indifferenziato non recuperabile da avviare a smaltimento. Il servizio domiciliare favorisce il controllo qualitativo e quantitativo da parte degli operatori del servizio di raccolta, dei materiali conferiti dalle utenze.
2. La raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati viene svolta su tutto il territorio comunale.
3. Le modalità e le frequenze di raccolta saranno assicurate ad ogni utenza in relazione alle quantità e dalle tipologie di rifiuti da gestire ed alle frequenze operative sulla base del contratto di servizio e del piano finanziario.

Art. 17 LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. Nelle aree interessate dal servizio è obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per la raccolta differenziata e delle iniziative attivate ed autorizzate, comunque finalizzate al recupero-riciclaggio.
2. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani viene svolto, in relazione alle tipologie di questi, con le seguenti modalità:
 - a) raccolta domiciliare o "porta a porta", con contenitori, con particolare riguardo alle zone del Centro Storico e di quelle difficilmente accessibili con i mezzi del servizio;
 - b) raccolta mediante conferimento in aree di prossimità individuate sul territorio comunale;
 - c) raccolta mediante conferimento in Piattaforma Ecologica;

Art. 18 SERVIZI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze produttrici di rifiuti speciali assimilati agli urbani sono tenute ad osservare le norme contenute al presente titolo e ad effettuare la differenziazione dei rifiuti come prevista per le utenze domestiche del servizio di raccolta, salvo particolari casi motivati, autorizzati dal competente servizio comunale.
2. I produttori di rifiuti assimilati in quantità paragonabili a quelle delle utenze domestiche, verranno considerati e gestiti, ai fini della raccolta, come questi ultimi.
3. Per quantitativi di rifiuti speciali assimilati agli urbani superiori e non paragonabili a quelli prodotti dalle utenze domestiche, il Gestore, in base alle indicazioni del Comune, istituisce servizi dedicati, basati anche su contenitori di adeguate dimensione ubicati all'interno delle aree private. Ferme restando le facoltà concesse dall'art. 7 bis del Regolamento TARI di gestire il Servizio, ricorendone le condizioni di legge, anche al di fuori della privativa comunale.
4. Per i rifiuti organici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera B del presente Regolamento, prodotti da ristoranti, mense e qualunque attività per i servizi di ristorazione anche da asporto, presenti nelle aree individuate "Centro storico" e "zona balneare San Leone", in funzione della maggiore produzione nella stagione estiva, sono previsti servizi aggiuntivi di raccolta.
5. L'utente è responsabile del corretto uso degli stessi in rapporto alla tipologia di rifiuto conferito, che deve essere differenziato secondo quanto disposto nei successivi articoli. Dovrà informare gli Uffici comunali o il Gestore, di eventuale uso improprio da parte di altri utenti non autorizzati e, se non trattasi di contenitori di sua proprietà, di comunicare eventuale danno o furto degli stessi.

COMUNE DI AGRIGENTO - REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E PER L'IGIENE URBANA

6. Sarà onere dell'utente provvedere ad effettuare il lavaggio e le ulteriori pulizie dei contenitori, per evitare il crearsi di odori sgradevoli ed inconvenienti igienici.
7. Il conferimento da parte del produttore deve avvenire obbligatoriamente all'interno del territorio del Comune per il quale il produttore risulta essere utenza iscritta al ruolo della tassa rifiuti; parimenti non si possono conferire nella raccolta del Comune rifiuti prodotti in altri territori comunali. Sono esclusi dal presente divieto:
- a) i conferimenti palesemente legati a presenze turistiche e manifestazioni di carattere ricreativo;
 - b) i conferimenti in Piattaforma Ecologica di RAEE domestici da parte di distributori, installatori e gestori di centri di assistenza tecnica.
8. E' vietato il conferimento nei contenitori per rifiuti urbani di rifiuti liquidi, di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume o che, per dimensioni, consistenza o altre caratteristiche possano arrecare danno ai cittadini e agli addetti ai servizi, ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti al servizio.
9. E' vietato lo spostamento dei contenitori dei rifiuti, di proprietà comunale o dal Gestore, dalla sede in cui sono stati collocati.
10. E' vietato il conferimento di rifiuti urbani pericolosi, in sacchi o contenitori diversi da quelli specificatamente definiti per tali tipologie di rifiuti, sia con il servizio di micro raccolte sul territorio comunale che presso la Piattaforma Ecologica.
11. Il Comune può attivare in forma sperimentale, anche tramite soggetti terzi (previa convenzione), in determinati ambiti territoriali, per categorie di produttori o di prodotti da definirsi, anche forme di raccolta differenziata in base alla conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero, compreso quello energetico, di tutela igienico-sanitaria nelle diverse fasi dello smaltimento, e di riduzione della quantità dei rifiuti da avviare a discarica.
12. Il Gestore e/o l'Ente, per i servizi previsti nei commi precedenti, dovrà indicare la figura di un Responsabile delle attività giornaliere.

**Art. 19 COLLOCAZIONE CONTENITORI CARRELLATI DEI RIFIUTI URBANI SU SUOLO PUBBLICO NELLE AREE DEL CENTRO STORICO E ZONA BALNEARE
"SAN LEONE"**

I contenitori carrellati dei rifiuti urbani su tutto il territorio comunale devono essere preferibilmente dislocati in aree opportunamente allestite ai fini dell'igienicità, dell'agevolezza delle operazioni di svuotamento e asporto, della salvaguardia delle esigenze di circolazione e traffico, nonché dell'armonico inserimento con le altre opere di arredo stradale.

Per le utenze non domestiche o utenze condominiali ricadenti all'interno delle aree individuate "Centro Storico" o zona balneare di "San Leone", qualora non vi sia la possibilità di dislocare i contenitori carrellati dei rifiuti all'interno delle attività commerciali o aree condominiali, è fatto obbligo all'utente utilizzatore dei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti, previa autorizzazione del competente servizio comunale, provvedere a proprie spese alla realizzazione di una struttura opportunamente allestita al fine di schermare i contenitori, rispettando l'armonico inserimento con le altre opere di arredo stradale e garantire il decoro urbano. La loro posizione dovrà in ogni caso assicurare l'agevolezza delle operazioni di svuotamento e asporto, della salvaguardia delle esigenze di circolazione e traffico.

Nell'allestimento delle suddette aree per il conferimento dei rifiuti si avrà cura di evitare la creazione di barriere architettoniche che costituiscono ostacolo alla deambulazione dei disabili.

Fatte salve le norme e le disposizioni in tema di circolazione stradale, in corrispondenza delle aree delimitate da strisce gialle sulle quali sono depositati i cassonetti è vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei cassonetti. Gli oggetti o veicoli che si trovano in dette condizioni sono soggetti a rimozione forzata, oltre all'applicazione, a carico del responsabile, della sanzione pecuniaria comminata dal Comando di Polizia Municipale.

È vietato agli utenti lo spostamento dei contenitori, ferma restando la possibilità di inoltrare all'Amministrazione Comunale e al competente Servizio Comunale motivata richiesta in tal senso.

Nel caso di interventi di risistemazione viaria, ovvero di strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito del progetto delle opere di urbanizzazione primaria dovranno essere obbligatoriamente previste le dislocazioni delle piazzole/aree per i contenitori dei rifiuti urbani, sulla base di standards proposti dall'Amministrazione Comunale o dal Gestore in relazione alla densità edilizia ed alla destinazione degli insediamenti da servire. A cura dei progettisti delle opere dovrà essere acquisito il

COMUNE DI AGRIGENTO - REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E PER L'IGIENE URBANA

preventivo parere del competente servizio comunale, la cui assistenza agli atti risulterà obbligatoria per l'approvazione dei relativi progetti.

La collocazione dei contenitori viene autorizzata dall'Amministrazione Comunale in quanto proprietaria del suolo pubblico sui cui essi vanno insediati. Il posizionamento dev'essere in ogni caso verificato dall'Ufficio Tecnico competente per quanto riguarda la natura pubblica del suolo e dalla Polizia Municipale per gli aspetti di sicurezza e di viabilità stradale, congiuntamente col Gestore per le fasi di raccolta e svuotamento.

Art. 20 NORME SPECIFICHE PER IL CONFERIMENTO DI RIFIUTI IN DIVERSE TIPOLOGIE DI CONTENITORI

Norme generali comuni a tutti i sistemi di raccolta.

- a) Non possono essere conferiti assieme ai rifiuti urbani ordinari ed assimilati le seguenti tipologie: i rifiuti urbani pericolosi, i rifiuti ingombranti, i rifiuti pericolosi, gli altri rifiuti speciali non assimilabili, sostanze liquide, materiali accesi, materiali metallici che possono recare danno ai mezzi durante la raccolta ed il trasporto.
- b) I rifiuti vegetali provenienti da potatura di piante e dalla pulizia di giardini, cortili, etc, compresi quelli che siano assimilati ai rifiuti urbani ai sensi del presente Regolamento, potranno essere conferiti in modesta quantità già ridotti a pezzi (max n° 1 sacco trasparente biodegradabile da 20 lt. ad utente per turno di raccolta della frazione Organico/Umido) posizionando i sacchi in prossimità del proprio contenitore/mastello, Potranno essere conferiti anche presso la Piattaforma Ecologica Comunale già ridotti a pezzi, affastellati e legati, e, quindi, deposti nel contenitore dedicato alla raccolta sfalci di potatura, osservando quanto prescritto nel presente Regolamento.
- c) I rifiuti provenienti da lavori di ordinaria manutenzione domestica, come lastre di vetro spezzate, rottami di laterizio, ecc. non potranno essere introdotti nei contenitori per i rifiuti domestici, ma dovranno essere allontanati e trasferiti, a cura del produttore del rifiuto o dell'Impresa che ha eseguito i lavori, separatamente dai rifiuti urbani secondo le modalità indicate all'art.49 del presente Regolamento.
- d) E' vietato abbandonare sui marciapiedi o su suolo pubblico in genere, cartacce o altri contenitori senza far uso degli appositi cestini. Tali contenitori non dovranno essere usati per il conferimento di rifiuti interni e di quelli ingombranti. Qualora un cestino fosse inutilizzabile è fatto obbligo di usare quello successivo.
- e) In specifiche vie e piazze in cui sia organizzato un servizio di raccolta differenziata dei cartoni da imballo, i cartoni stessi dovranno essere accatastati di fronte al luogo di produzione ed esposti direttamente sul marciapiede negli orari e nei giorni indicati dal Gestore. Qualora, per fatti eccezionali, il servizio normale non potesse essere svolto i cartoni dovranno essere ritirati, conservati nel luogo di produzione ed esposti il giorno successivo stabilito per la raccolta.
- f) È consentito richiedere al Gestore l'acquisto di un secondo mastello, qualora il primo consegnato dal Gestore gratuitamente venga deteriorato o smarrito, corrispondendo il prezzo di acquisto del mastello al Gestore. Il prezzo per l'Utente deve essere quello imposto al Gestore a cui è fatto divieto quindi, di lucrare sulla vendita dei mastelli.
- g) E' vietata per i privati la cernita e il recupero dei rifiuti esposti dall'utenza.

Raccolta fatta mediante bidoni/Contenitori carrellati "Condominiali e Utenze non Domestiche:

- a) I contenitori, costituiti da bidoni di plastica, verranno consegnati gratuitamente agli utenti a titolo di prestito d'uso, in numero proporzionale alle utenze da servire.
- b) I rifiuti dovranno essere conferiti nel bidone, preferibilmente in sacchetti di plastica biodegradabile ad eccezione della frazione del Vetro, Metalli e Carta/Cartone la quale vanno conferiti direttamente nel bidone senza involucri.
- c) Gli utenti dovranno avere la massima cura dei bidoni dati loro in dotazione e provvedere a mantenerli accuratamente puliti.
- d) I contenitori dovranno essere esposti al piano stradale in posizione funzionale al servizio.
- e) Gli utenti dovranno tenere il mastello all'interno della propria abitazione e sono tenuti ad esporlo nella fascia oraria prevista dal servizio della raccolta.

COMUNE DI AGRIGENTO - REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E PER L'IGIENE URBANA

- f) Non si devono assolutamente introdurre materiali accesi o incandescenti (braci, mozziconi di sigaretta, ecc..).
- g) E' vietato introdurre nei bidoni oggetti di grosso volume. Le scatole di cartone le gabbie da frutta e gli imballaggi in plastica dovranno essere ridotti in pezzi in modo da non sottrarre volume disponibile agli altri utenti.

Art. 21 SERVIZI

Assunzione del servizio

Presso il Comune di Agrigento sono istituiti i servizi di raccolta dei seguenti rifiuti urbani ed assimilati:

A) Rifiuti differenziati destinati a recupero

- imballaggi in vetro;
- carta e cartone;
- imballaggi in plastica;
- lattine e barattolame;
- metalli ferrosi e non ferrosi;
- frazione organica verde;
- frazione organica umida;
- rifiuti legnosi;
- RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche);
- olii e grassi vegetali esausti;
- plastiche;
- lastre di vetro;
- batterie ed accumulatori al piombo;
- pneumatici fuori uso;
- rifiuto da spazzamento stradale.

B) Rifiuti differenziati destinati a smaltimento

- rifiuti ingombranti;
- pile esauste;
- farmaci scaduti;
- scarti di vernici e relativi imballaggi primari;
- imballaggi contaminati da sostanze pericolose;
- bombolette spray.

C) Rifiuti indifferenziati destinati a smaltimento

- rifiuto secco residuo (inclusi i rifiuti depositati nei cestini stradali);

Art. 22 SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI “PORTA A PORTA”

1. Il servizio di raccolta delle frazioni dei rifiuti urbani e assimilati potrà essere attuato con la separazione dei flussi mediante un sistema di raccolta “porta a porta” per tutte le frazioni secondo quanto precisato nel successivo articolo.
2. La raccolta “porta a porta” consiste nel conferimento, da parte delle utenze, dei rifiuti inseriti in appositi mastelli, secondo le modalità indicate nei successivi articoli.
3. I mastelli dei rifiuti, chiusi accuratamente, dovranno essere esposti dagli utenti sul marciapiede o sul bordo strada prospiciente la propria abitazione e/o gli edifici non residenziali. I contenitori devono essere messi in

COMUNE DI AGRIGENTO - REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E PER L'IGIENE URBANA

luogo ben visibile, allineati in modo tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito dei pedoni, cicli ed autoveicoli e in modo tale da non recare molestia né invadere gli spazi di pertinenza di altri utenti.

4. Nel caso di vicoli stretti, strade impraticabili ai mezzi della raccolta o negli altri casi che il Comune riterrà necessario per la tutela da eventuali pericoli e per la migliore funzionalità del servizio in relazione ai costi, i mastelli dovranno essere collocati vicino all'accesso della strada principale o in altra posizione, secondo le indicazioni che verranno impartite dagli Uffici Comunali competenti.

5. Per analoghe particolari situazioni che comportino incidenze negative sulla viabilità o antiestetiche esposizioni di eccessive quantità di rifiuti a bordo strada, il Comune potrà chiedere al Gestore di effettuare le raccolte all'interno di proprietà private, purché accessibili ai mezzi di servizio e senza che gli addetti debbano normalmente ricorrere all'utilizzo di chiavi o telecomandi, con esclusione laddove venissero riscontrate pendenze non idonee al transito degli automezzi di raccolta.

6. Il Comune, secondo necessità, ha facoltà di richiedere in via formale al singolo utente di collocare i propri rifiuti in punti precisi anche diversi da quelli inizialmente scelti dall'utente stesso, qualora ciò sia motivato da esigenze di salvaguardia della viabilità o da altre attività quali mercati e fiere o di carattere tecnico, cercando di limitare in ogni caso al minimo indispensabile la distanza di conferimento; l'utente è tenuto a rispettare le disposizioni impartite dal Comune.

7. I mastelli devono di norma essere esposti il giorno precedente la raccolta non prima delle ore 20.00 (ore 19.00 per le utenze non domestiche) e non oltre le ore 06.00 del giorno di raccolta. Tali orari potranno essere oggetto di modifica con ordinanza sindacale.

8. In caso di festività infrasettimanali, la raccolta potrà essere eseguita nel medesimo giorno oppure anticipata o posticipata nel giorno fissato dal Comune e indicato nel calendario annuale.

9. E' vietato esporre rifiuti fuori dalla propria abitazione al di fuori dei giorni e degli orari (indicati nel precedente punto 7) stabiliti dal servizio di raccolta.

10. E' vietato il conferimento dei rifiuti in sacchi o contenitori aventi caratteristiche differenti da quanto stabilito dal presente regolamento per le varie tipologie di raccolte differenziata, anche in relazione alle caratteristiche dimensionali degli edifici residenziali e delle utenze non domestiche;

11. E' vietato il conferimento di rifiuti ingombranti accanto ai mastelli adibiti alle raccolte domiciliari, fatto salvo, qualora il Gestore a seguito di prenotazione di ritiro dei rifiuti ingombranti a domicilio, abbia indicato tale postazione. Sarà cura del singolo utente che espone i rifiuti ingombranti rispettare il giorno e l'orario di conferimento, comunicato dal Gestore in fase di prenotazione.

12. Nel caso vi fossero sacchi che per qualsiasi causa risultassero rotti o aperti e il cui contenuto fosse sparso in prossimità del punto di raccolta prima dell'intervento degli addetti al servizio di raccolta, la pulizia sarà a carico del Gestore. Gli addetti al servizio di raccolta devono invece assicurare il prelievo di rifiuti e la pulizia del suolo in caso di dispersione accidentale durante il prelievo dei sacchi, lo svuotamento dei contenitori come pure il travaso dei rifiuti. Gli utenti sono comunque tenuti a provvedere sempre a conferire il materiale nel modo più adeguato a prevenire la dispersione di materiale ad opera del vento od animali e a tenere pulito il punto di conferimento, soprattutto sul marciapiede o sul bordo strada prospiciente la propria abitazione e/o gli edifici non residenziali.

13. E' vietato il conferimento, in mastelli, di materiale estraneo rispetto alla frazione di rifiuti cui i predetti mastelli sono destinati a contenere, nonché esporre su pubblica via rifiuti destinati ad essere conferiti in idonei contenitori. Sarà cura degli addetti al servizio segnalare all'utenza l'irregolarità del conferimento, per mezzo di etichette adesive indicanti "rifiuto non conforme".

14. I contenitori svuotati devono essere ritirati prima possibile dal marciapiede o strada da parte dell'utente utilizzatore e non più tardi delle ore 14.00, tale provvedimento si estende a tutte le utenze domestiche e non domestiche.

15. I sacchi posti all'interno dei contenitori/mastelli per la raccolta delle frazioni "Secco Residuo" - "Plastica" - "Organico/Umido" non devono contenere oggetti appuntiti, taglienti o comunque pericolosi per chi effettua la raccolta manuale. La chiusura degli eventuali sacchi deve prevenire ogni perdita, spargimento o percolamento di rifiuti solidi o liquidi. Il peso massimo non deve superare i 20 kg al fine di facilitare le operazioni di sollevamento e svuotamento manuale da parte dei soggetti addetti al servizio, escludendo pertanto bidoni carrellati.

16. La pulizia e la disinfezione dei contenitori sono a carico degli utenti utilizzatori.

Art. 22 BIS

CONFERIMENTO DEI RIFIUTI MEDIANTE CAMPANE INTERRATE, SEMINTERRATE E FUORI TERRA NELLE QUALI SONO COLLOCATI I CASSONI DI DIVERSA CAPACITÀ PER DIVERSE FRAZIONI DI RIFIUTO CON TORRETTE DI CONFERIMENTO FUORI TERRA

1. Per quanto attiene il conferimento dei rifiuti mediante campane interrato, seminterrate e fuori terra adibite alla raccolta differenziata valgono le seguenti modalità:
 - a. Le campane interrato, seminterrate e fuori terra di qualsiasi dimensione sono composte da una bocca di carico situata su una torretta in cui confluisce il rifiuto verso un cassone interrato ed ogni torretta è dedicata alla raccolta di una sola frazione di rifiuti: l'utente è tenuto a osservare le indicazioni riportate sulle torrette ed a conferire solo la frazione merceologica cui è destinata la suddetta campana;
 - b. Per motivi igienici i rifiuti organici da introdurre nelle bocche di carico delle torrette dedicate a questa raccolta devono essere contenuti in sacchetti ben chiusi, nel caso dei rifiuti organici i sacchi debbono essere in materia biodegradabile;
 - c. l'utente, dopo il conferimento, deve assicurarsi che l'apertura delle torrette siano perfettamente chiuse;
 - d. nel caso in cui l'accesso sia consentito tramite tessera di riconoscimento, la stessa sarà rese disponibile come le modalità indicate e dovrà essere utilizzata correttamente a cura del titolare;
 - e. nel caso di malfunzionamento delle bocche di carico o altra parte delle torrette o impossibilità di conferimento, il cittadino dovrà recarsi ad altra postazione di raccolta evitando l'abbandono all'esterno dell'isola;
 - f. non si possono abbandonare per nessun motivo, nei dintorni delle torrette di conferimento sacchetti, cassette, scatoloni eccetera;
 - g. non si possono introdurre materiali accesi o incandescenti, rifiuti liquidi, oggetti e materiali che possano provocare danno alle attrezzature (come a esempio macerie, rottami ferrosi, barattoli...) e nel caso di raccolta di imballaggi, devono essere ridotti di volume.
2. Disposizioni per il posizionamento delle campane interrato, seminterrate e fuori adibite alla raccolta differenziata:
 - a. Le modalità di esecuzione del servizio vengono definite in relazione alle diverse classi merceologiche, alla conformazione urbana ed alle categorie di utenti, con il fine di incrementare le rese del servizio di raccolta e contenere i costi di gestione;
 - b. per la raccolta tramite campane interrato, seminterrate e fuori terra adibite alla raccolta differenziata, le isole ecologiche sono collocate di norma, in area pubblica (su suolo stradale, su marciapiedi debitamente autorizzati dal Comune) o su area privata ad uso pubblico sempre autorizzata dal Comune. Dette campane saranno collocate in base a criteri di ottimizzazione del servizio nonché nel rispetto di quanto disposto dal Codice della strada e dalle vigenti normative in materia di sicurezza e ordine pubblico, con segnaletica orizzontale/verticale di indicazione;
 - c. le campane devono essere preferibilmente dislocate in apposite aree opportunamente allestite ai fini dell'igienicità, dell'agevolezza delle operazioni di svuotamento ed asporto, della salvaguardia delle esigenze di circolazione e traffico; nell'allestimento delle aree si avrà cura di evitare la creazione di barriere architettoniche che costituiscono ostacolo alla deambulazione dei disabili;
 - d. dove è possibile, per la collocazione delle campane deve essere favorita la scelta delle aree che permettono il raggruppamento delle varie campane adibite alla raccolta sia differenziata che indifferenziata dei rifiuti urbani e assimilati (isole ecologiche).
3. Sistemazione viaria:
 - a. Gli interventi di risistemazione viaria e quelli in esecuzione di strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata dovranno prevedere la dislocazione e la realizzazione delle piazzole per le campane dei rifiuti urbani secondo il sistema che sarà ivi adottato. Con riferimento a tale dislocazione, in sede di approvazione del progetto dovrà essere preventivamente acquisito il parere favorevole dei servizi comunali competenti e del Gestore;
 - b. Il Gestore assicura la pulizia delle piazzole e delle aree di alloggiamento delle campane adibite alla raccolta differenziata, provvedendo ad asportare i rifiuti eventualmente giacenti nell'area adibita ad isola ecologica, secondo quanto definito negli strumenti di regolazione del servizio;

COMUNE DI AGRIGENTO - REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E PER L'IGIENE URBANA

- c. tutti i soggetti che eseguono lavori di manutenzione stradale, allaccio di impianti o che comunque, nell'esercizio della propria attività, interferiscono con le aree in cui sono posizionate le suddette campane, sono tenuti ad informare il Gestore con un congruo anticipo nel caso in cui i lavori ne limitino l'accessibilità. Tali soggetti sono tenuti all'eventuale ripristino delle piazzole (isole ecologiche) e/o della segnaletica.

Art. 23 RIFIUTI OGGETTO DI RACCOLTA

IMBALLAGGI IN VETRO

1. Il vetro, raccolto in forma differenziata, è destinato a impianti di riciclaggio per il recupero di materia. Gli imballaggi in vetro devono essere svuotati dal loro contenuto e conferiti senza tappi di plastica, metallo o sughero.
2. Gli imballaggi in vetro di grandi dimensioni, quali le damigiane e gli oggetti in vetro ingombranti, quali, lastre, specchi, mensole, acquari, devono essere conferiti in apposito contenitore presso la Piattaforma Ecologica.
3. Nella gestione di secchi e bidoni carrellati dovrà essere osservata la massima cura onde prevenire l'emanazione di eventuali odori. A tal fine ogni utente avrà l'obbligo di lavare e disinfettare gli stessi con cadenza almeno mensile.

Rifiuti ammessi

- Bottiglie, vasetti e altri contenitori in vetro

Rifiuti non ammessi

Nei contenitori adibiti alla raccolta del vetro è vietato introdurre rifiuti diversi da quelli ammessi quali, a titolo di esempio:

- bicchieri di vetro (poiché costituito da materiale composito);
- oggetti in ceramica (tazzine, piatti, brocche, etc)
- lampade di qualsiasi tipo (a incandescenza, a basso consumo, tubi fluorescenti etc)
- bombolette spray
- lattine e barattoli in metallo
- oggetti con evidenti residui del contenuto
- vetri speciali.

Ulteriori prescrizioni

E' vietato utilizzare sacchetti di plastica.

CARTA E CARTONE

1. La carta, costituita da giornali, riviste, depliant, quaderni, libri oltre che da imballaggi quali sacchetti e gli imballaggi in cartone, sono destinati a impianti di riciclaggio per il recupero di materia.
2. Ad eccezione del conferimento in bidoni carrellati e cassonetti, le scatole, i pacchi o altre forme di confezionamento destinate ad essere prelevate manualmente, non devono superare il peso di 20 kg per ciascun collo.
3. Scatole e scatoloni di cartone, sebbene piegati e ridotti di volume, non possono essere conferiti sfusi, ma in pacchi legati con spago.
4. Nella gestione di secchi e bidoni carrellati dovrà essere osservata la massima cura onde prevenire l'emanazione di eventuali odori. A tal fine ogni utente avrà l'obbligo di lavare e disinfettare gli stessi con cadenza mensile.

Rifiuti ammessi

- Giornali, riviste, libri, quaderni, block notes, fotocopie, imballaggi in cartoncino e fustini di detersivi, cartoni per bevande (latte, succhi di frutta, ecc.) imballaggi in cartone, sfridi di carta e cartone.

Rifiuti non ammessi

Nei contenitori adibiti alla raccolta della carta è vietato introdurre rifiuti diversi da quelli ammessi quali, a titolo di esempio:

- plastica
- imballaggi in polistirolo
- carta sporca o contaminata
- legno
- carta catramata, cartongesso, carta vetrata, sacchi per l'edilizia.

Ulteriori prescrizioni

Prima del conferimento l'utente è tenuto a rimuovere eventuali prodotti non cartacei presenti all'interno dei cartoni (es. polistirolo, sacchetti, etc.)

IMBALLAGGI IN PLASTICA

1. Il Multipak, destinato ad impianti di selezione e riciclaggio per il recupero di materia è costituito da imballaggi in plastica.
2. Bottiglie, flaconi, vasetti, tubetti, lattine e altri contenitori di prodotti (alimentari e non), devono essere svuotati dal loro contenuto.
3. Nella gestione di secchi e bidoni carrellati dovrà essere osservata la massima cura onde prevenire l'emanazione di eventuali odori. A tal fine ogni utente avrà l'obbligo di lavare e disinfettare gli stessi con cadenza mensile.

Rifiuti ammessi

Imballaggi in plastica di tipo domestico privi di evidenti residui del contenuto come di seguito specificato:

IMBALLAGGI DI PRODOTTI ALIMENTARI

- bottiglie di acqua minerale, bibite, succhi, latte, ecc.
- flaconi/dispensatori di sciroppi, salse, yogurt, ecc.
- confezioni rigide per dolci (es.: scatole trasparenti e vassoi interni ad impronte)
- contenitori flessibili/rigidi per alimenti in genere (es.: affettati, formaggi, frutta, verdura, ecc.)
- buste, sacchetti per alimenti in genere (es.: pasta, riso, patatine, caramelle, surgelati, ecc.)
- vaschette porta uova
- vaschette per alimenti, carne e pesce, gelati
- contenitori per yogurt, creme di formaggio, dessert
- reti per frutta e verdura
- film e pellicole
- barattoli per alimenti in polvere

COMUNE DI AGRIGENTO - REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E PER L'IGIENE URBANA

- contenitori vari per alimenti per animali
- coperchi
- cassette per prodotti ortofrutticoli e alimentari.

IMBALLAGGI DI PRODOTTI NON ALIMENTARI

- flaconi e contenitori per detersivi, saponi, prodotti per l'igiene della casa, della persona,
- cosmetici, acqua distillata (capacità massima 5 lt.)
- barattoli per confezionamento di prodotti (es. cosmetici, articoli da cancelleria, salviette umide)
- blister, contenitori rigidi e formati a sagoma (es. gusci per giocattoli, pile, articoli da cancelleria,...)
- scatole e buste per confezionamento di capi d'abbigliamento (es. camicie, biancheria intima, calze, cravatte)
- sacchi, sacchetti, buste (es. shoppers, sacchi per detersivi, per alimenti per animali, etc)
- film e pellicole da imballaggio estensibili o rigide
- vasi monouso per vivaismo
- gusci, barre, chips da imballaggio in polistirolo espanso
- reggette per legature pacchi.

FRAZIONI MERCEOLOGICHE SIMILARI

- Piatti e bicchieri di plastica del tipo “usa e getta” purché privi di evidenti residui

Rifiuti non ammessi

Nei contenitori adibiti alla raccolta degli imballaggi in plastica è vietato introdurre rifiuti diversi da quelli ammessi quali, a titolo di esempio:

- articoli casalinghi come secchi, vaschette, scolapaste, ciotole, complementi d'arredo, ecc.
- giocattoli
- custodie per CD, musicassette, videocassette
- piatti, posate e bicchieri monouso sporchi
- tubi e canne per irrigazione
- materiali per edilizia ed impiantistica quali tubi, pozzetti, ecc.
- barattoli e sacchetti per colle, vernici, solventi, lubrificanti, ecc.

IMBALLAGGI METALLICI (lattine ecc...)

- Lattine e barattoli in alluminio e banda stagnata privi di evidenti residui del contenuto, tappi e coperchi in metallo, vaschette di alluminio e fogli di alluminio purché privi di evidenti residui.

Ulteriori prescrizioni

Utilizzare i carrellati condominiali destinati agli imballaggi metallici o e potranno essere utilizzati altri mastelli o contenitori recante la scritta imballaggi metallici.

E' vietato utilizzare sacchetti di plastica per il conferimento degli imballaggi metallici.

RIFIUTO ORGANICO UMIDO

1. La frazione organica è destinata ad impianti di compostaggio per la produzione di compost e/o a impianti di digestione anaerobica per la produzione di biogas.
2. Per le attività di ristorazione (ristoranti, pizzerie, supermercati, self-service, mense scolastiche ed aziendali), il Comune ed il Gestore possono incrementare tale frequenza dando opportuna comunicazione alle utenze interessate.
3. Unitamente agli scarti alimentari, possono essere conferiti nell'umido lettiere di animali domestici costituite da materiale vegetale, in modeste quantità e dimensioni.
4. Nella tenuta di secchi e bidoni carrellati dovrà essere osservata la massima cura onde prevenire l'emanazione di eventuali odori. A tal fine ogni utente avrà l'obbligo di lavare e disinfettare gli stessi con cadenza almeno settimanale.

Rifiuti ammessi

- Resti alimentari, alimenti avariati, pane vecchio, piccoli ossi, gusci d'uovo, fondi di caffè, filtri di tè e tisane, salviette di carta unte, fiori recisi, gusci di frutta secca, altri rifiuti biodegradabili.

Rifiuti non ammessi

Nei contenitori adibiti alla raccolta dell'organico è vietato introdurre rifiuti diversi da quelli ammessi quali, a titolo di esempio:

- involucri di qualsiasi tipo in plastica, poliaccoppiato o metallo
- sacchetti di plastica
- qualsiasi sostanza non biodegradabile e compostabile

Ulteriori prescrizioni

E' vietato utilizzare sacchetti di plastica. E' ammesso l'uso di sacchetti biodegradabili e compostabili conformi alla norma EN 13432:2002.

RIFIUTO SECCO RESIDUO

1. La frazione secca residua è conferita in discarica.
2. Nella gestione di secchi e bidoni carrellati dovrà essere osservata la massima cura onde prevenire l'emanazione di eventuali odori. A tal fine ogni utente avrà l'obbligo di lavare e disinfettare gli stessi con cadenza settimanale.

Rifiuti ammessi

- rifiuti non riciclabili e non pericolosi di piccole dimensioni quali, a titolo di esempio:
- piatti, bicchieri ed altre stoviglie monouso di plastica o carta plastificata
- pannolini, pannoloni e assorbenti igienici
- mozziconi di sigaretta
- cocci di ceramica
- spazzole, spazzolini da denti, spugne e rasoi
- oggetti e tubi di gomma
- imballaggi sporchi o con evidenti residui del contenuto
- cosmetici e tubetti di dentifricio
- lampadine, accendini, penne e altri oggetti di cancelleria
- stracci, collant, scarpe, e tessuti
- lettiere di animali domestici

COMUNE DI AGRIGENTO - REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E PER L'IGIENE URBANA

- grucce appendiabiti
- borse e zainetti
- rifiuti assimilati non differenziati di cui all'art. 23 del presente Regolamento - Parte Generale.

Rifiuti non ammessi

- rifiuti destinati al recupero per i quali è istituito l'apposito servizio di raccolta differenziata
- rifiuti di grandi dimensioni
- rifiuti pericolosi
- rifiuti speciali non assimilati
- spoglie animali
- residui di macellazione.

Ulteriori prescrizioni

- materiali e oggetti taglienti vanno conferiti in condizioni di sicurezza (es. avvolti in una carta, all'interno di un contenitore di plastica, etc.).

Art. 24 – RACCOLTA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI, INGOMBRANTI PERICOLOSI, PERICOLOSI DA IMPIEGO DOMESTICO

1. I rifiuti ingombranti non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta né devono essere abbandonati sui marciapiedi o sulle strade.
2. Sono ingombranti i rifiuti di cui all'art. 4, comma 3, lett. i), in particolare i rifiuti che per natura e dimensione è vietato conferire nei contenitori assegnati alle utenze.
3. La raccolta può essere svolta, nel rispetto della specifica tecnica e della normativa vigente, secondo le seguenti modalità:
 - a. presso l'Ecocentro;
 - b. mediante servizio porta a porta, su prenotazione.
4. Al fine di agevolare il conferimento da parte dell'utenza, il soggetto gestore è tenuto ad attivare un numero verde per il servizio di ritiro degli ingombranti e per l'informazione all'utenza. Tale obbligo è disciplinato nel contratto di servizio.
5. Su richiesta dell'interessato il gestore provvede alla raccolta di tali rifiuti al domicilio dell'utente tramite apposito servizio su chiamata. In questo caso sarà compito dell'utenza l'esposizione del materiale su suolo pubblico in adiacenza all'abitazione nella fascia oraria indicata dal gestore stesso, purché in modo ordinato ed evitando che il materiale possa produrre dei percolati. L'esposizione dovrà avvenire per il tempo necessario al fine di garantire ottimali condizioni igienico-sanitarie per le operazioni di ritiro.
6. I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, denominati RAEE, così come individuati dall'allegato 1 A del D. Lgs. 25 luglio 2005 n. 151 sono suddivisi nelle seguenti categorie:
 - a. grandi elettrodomestici;
 - b. piccoli elettrodomestici;
 - c. apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni;
 - d. apparecchiature di consumo;
 - e. apparecchiature di illuminazione;
 - f. strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni);
 - g. giocattoli ed apparecchiature per lo sport e per il tempo libero;
 - h. dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati);
 - i. strumenti di monitoraggio e di controllo;
 - j. distributori automatici.

COMUNE DI AGRIGENTO - REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E PER L'IGIENE URBANA

7. Tali apparecchiature elettriche ed elettroniche, ad esaurimento della loro durata operativa, possono essere consegnate dalle utenze domestiche ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente, oppure essere conferiti al gestore del servizio secondo modalità prestabilite. In particolare detti rifiuti possono essere conferiti direttamente dagli utenti presso l'Ecocentro nella misura indicata nell'art. 28 Il conferimento è ammesso durante gli orari di apertura del centro di raccolta, avendo cura di evitare che il bene possa produrre sgocciolamento di liquidi nelle operazioni di consegna.

8. È vietato il deposito di qualsiasi materiale esternamente all'Ecocentro.

9. Su richiesta specifica dell'utente, anche i RAEE potranno essere ritirati a domicilio con servizio su chiamata secondo le modalità e precauzioni già elencati per la consegna dei rifiuti ingombranti.

10. I RAEE di origine commerciale, industriale o istituzionale ("RAEE professionali") non possono essere conferiti all'Ecocentro, salvo che l'Amministrazione non ritenga di dover stipulare apposita convenzione con i produttori (o terzi che agiscono in loro nome) che quantifichi anche la tariffa di conferimento. In tale eventualità, anche i produttori diversi dai "nuclei domestici" possono conferire i RAEE nell'Ecocentro nel rispetto delle modalità descritte nei capoversi precedenti, ma sarà obbligo del soggetto gestore tenere separati tali flussi da quelli catalogati come urbani o ad essi assimilati.

Art. 25 DEROGHE ALL'UTILIZZO DEI MASTELLI IN DOTAZIONE

Qualora la produzione di rifiuto ecceda la capienza dei mastelli in dotazione o in mancanza degli stessi il conferimento dei rifiuti può avvenire con le seguenti modalità:

- Carta e cartone: sacchi e borse di carta, scatole di cartone, pacchi di carta legati con spago in fibra naturale.
- Imballaggi in plastica: sacchi di plastica trasparenti; possono essere conferite sfuse le cassette di plastica per ortofrutticoli e simili.
- Vetro: secchio o bacinella da porre a fianco del contenitore assegnato.
- Organico umido: va esposto nell'apposito mastello, in caso di ulteriori rifiuti organici, potranno essere utilizzati altri mastelli con indicazione "*contiene rifiuto organico/umido*".

Il peso del singolo collo non dovrà superare i 20 chilogrammi. Eventuali contenitori dovranno risultare idonei al prelievo manuale nel rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e non dovranno eccedere la volumetria del contenitore in dotazione alle utenze domestiche.

Va evitata la dispersione del materiale da parte degli agenti atmosferici o animali.

Art. 26 MODALITA' DI CONFERIMENTO

I mastelli devono essere posizionati a cura dell'utente e nel rispetto dei calendari e degli orari di raccolta, lungo i marciapiedi o sul margine delle strade in prossimità della propria abitazione, condominio o unità produttiva/commerciale.

L'utente deve pertanto obbligatoriamente conferire in modo separato tutti i rifiuti, secondo quanto riportato nel calendario predisposto dal Gestore.

I contenitori destinati alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani sono forniti a cura del Gestore del Servizio, in conformità ai colori ed alle volumetrie indicate dall'Amministrazione Comunale. L'utilizzo di tali contenitori è attuato al fine di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e ad impedire esalazioni moleste. Tutte le attrezzature e i contenitori sono assegnati alle utenze a titolo di proprietà. L'utente è tenuto ad utilizzarli solo per le operazioni di conferimento previste dal presente regolamento, mantenendo i medesimi in buono stato di conservazione. Nel caso di rottura o perdita di efficienza del mastello/carrellato, questi verrà fornito dal Comune/Gestore ed il costo addebitato nella bolletta TARI dell'anno successivo.

Il conferimento dei rifiuti avviene con diverse modalità, distinte per tipologia di rifiuto conferito e per tipologia di utenza servita.

Qualora i rifiuti non siano di provenienza di una singola utenza certa e, al momento del conferimento o confezionamento non siano conformi per natura a quanto previsto nel presente Regolamento, gli addetti al servizio possono astenersi dal raccogliarli. In tal caso il gestore del servizio provvederà ad applicare all'esterno del sacchetto o del contenitore un avviso di non conformità.

COMUNE DI AGRIGENTO - REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E PER L'IGIENE URBANA

L'utente dovrà provvedere al ritiro del rifiuto erroneamente conferito ed a nuova esposizione nel primo turno successivo previsto dal calendario di raccolta, previa corretta selezione dei materiali contenuti e relativo confezionamento.

L'Amministrazione, direttamente o tramite il soggetto gestore o suoi incaricati, potrà eseguire controlli sul contenuto dei sacchetti o contenitori soltanto in forma selettiva e comunque nel rispetto delle norme sulla privacy, allo scopo di verificare le corrette modalità di conferimento. Nell'ipotesi di cui ai commi precedenti, nel caso in cui l'utente non rispetti le prescrizioni del Regolamento, il Gestore deve comunque ritirare il sacchetto o il contenitore o i rifiuti, dopo aver richiesto l'intervento dell'autorità competente a rilevare l'infrazione dell'utente.

La responsabilità inerente lo svuotamento dei contenitori esposti per lo svuotamento sul suolo pubblico è a carico della società affidataria che ne risponde anche ai sensi delle sanzioni previste per l'inadempimento del contratto di servizio.

Qualora l'azienda affidataria del servizio non abbia eseguito lo svuotamento dei contenitori correttamente esposti sul suolo pubblico, l'utente potrà segnalare tempestivamente la mancata esecuzione alla società di raccolta e al Comune, il quale provvederà a segnalare il disservizio, che dovrà essere recuperato nella giornata feriale successiva. Sono fatte salve le cause di forza maggiore non addebitabili al concessionario del servizio come fermo impianti, avversità atmosferiche eccezionali e interruzione completa della viabilità.

A raccolta avvenuta i mastelli non a perdere devono essere ritirati a cura dell'utente all'interno della proprietà.

I contenitori devono essere collocati nel rispetto dei seguenti orari: dalle ore 20:00 (ore 18.00 per le utenze non domestiche) ***alle ore 06:00;***

Diversa regolamentazione potrà essere disposta, qualora per esigenze igienico-sanitarie e/o di pubblica sicurezza lo richiedano, mediante ordinanza del Sindaco.

Art. 27 LAVAGGIO MASTELLI - CARRELLATI

I mastelli ed i carrellati devono essere mantenuti in condizioni igieniche adeguate al fine di evitare l'insorgenza di cattivi odori e lo sviluppo di agenti patogeni. Il lavaggio e la pulizia dei mastelli e dei carrellati è a carico degli utenti assegnatari.

La pulizia va effettuata con cura utilizzando detergenti e disinfettanti idonei a garantire l'igiene e la sicurezza dell'utente stesso e degli addetti alla raccolta senza danneggiare il mastello o il carrellato.

Art. 28 ALTRE TIPOLOGIE DI RACCOLTE DIFFERENZIATE SUL TERRITORIO COMUNALE

OLII E GRASSI ANIMALI E VEGETALI:

1. Gli olii e grassi vegetali e animali, raccolti in forma differenziata, sono destinati a impianti di trattamento per il recupero di materia.
2. La raccolta è attiva esclusivamente per le utenze domestiche.
3. Le utenze provvederanno direttamente a svuotare i contenitori nell'apposita cisterna posizionata presso la Piattaforma Ecologica o presso Totem dislocati sul territorio comunale per la raccolta di oli e grassi animali e vegetali.

INDUMENTI SMESSI:

1. Il Comune o il Gestore effettuano la raccolta differenziata degli indumenti smessi, mediante posizionamento sul territorio comunale e/o presso la Piattaforma Ecologica, di contenitori di adeguate dimensioni.
2. Per tale raccolta differenziata, che di norma comprende anche scarpe, borse, coperte ecc. il gestore deve assicurare idonee informazioni sui contenitori stessi.

SCARTI VEGETALI DI GIARDINAGGIO (VERDE):

1. La frazione vegetale è destinata agli impianti di compostaggio per la produzione di compost.
2. Il Comune o il Gestore potrà istituire, il servizio di raccolta “porta a porta” o di “prossimità” del verde, complementare rispetto al conferimento diretto da parte dell’utenza presso la Piattaforma Ecologica.
3. In caso di istituzione del servizio “porta a porta” o di “prossimità” gli scarti vegetali derivanti dalla manutenzione di giardini e orti privati, con esclusione di scarti vegetali derivanti da attività agricole e florovivaistiche, devono essere conferiti in sacchi trasparenti compostabili, non possono inseriti sassi, terra, reti e pali metallici o in materiale plastico, o altri rifiuti non compostabili.
4. Le ramaglie possono essere conferite in fascine legate con spago; ogni fascina non può superare il peso di 20 kg. e la lunghezza di 1,5 m. e conferiti presso la Piattaforma Ecologica o presso il punto di “prossimità” che verrà comunicato dal Gestore. Il quantitativo massimo conferibile, per ciascuna giornata di raccolta, è pari a 2 mc.

Art. 29 RACCOLTE DIFFERENZIATE RIFIUTI DA MERCATI E FIERE

1. I rifiuti speciali assimilati agli urbani prodotti da attività di commercio ambulante, svolte sia con cadenza settimanale – mercati – che annuale o occasionale – sagre e fiere - devono essere conferiti secondo le modalità di seguito riportate:

- **frazione umida:** raccolta, nell’area adibita allo stoccaggio temporaneo dei rifiuti individuata dal Gestore, in bidoni carrellati forniti dal Gestore ad inizio delle operazioni di vendita. Il Gestore provvederà a svuotare e ritirare i bidoni carrellati al termine delle operazioni di vendita; E’ vietato abbandonare il rifiuto nell’area posteggio assegnata o in prossimità della stessa.
- **frazione secca residua:** raccolta, nell’area adibita allo stoccaggio temporaneo dei rifiuti individuata dal Gestore, in sacchi di polietilene semitrasparenti da 100 lt. (quest’ultimi mediante approvvigionamento autonomo per ciascuna attività), che dovrà assicurare costantemente il rispetto delle caratteristiche del conferimento. E’ vietato abbandonare il rifiuto nell’area posteggio assegnata o in prossimità della stessa.
- **imballaggi in cartone:** piegati e accatastati, nell’area di posteggio, ordinatamente legati con spago in fibra naturale.
- **imballaggi in legno (cassette):** accatastati, nell’area di posteggio, ordinatamente e separatamente rispetto agli altri rifiuti;
- **imballaggi in plastica (cassette):** accatastati, nell’area di posteggio, ordinatamente e separatamente rispetto agli altri rifiuti;
- **imballaggi in plastica :** quali sacchi, sacchetti, buste per confezionamento di capi d'abbigliamento (es. camicie, biancheria intima, calze, cravatte) raccolti in sacchi di polietilene semitrasparenti da 100 lt. (quest’ultimi mediante approvvigionamento autonomo per ciascuna attività), da conferire nell’area adibita allo stoccaggio temporaneo dei rifiuti individuata dal Gestore, in bidoni da lt. 1.100 adibiti alla raccolta della frazione “Plastica”.

E’ vietato abbandonare il rifiuto nell’area posteggio assegnata o in prossimità della stessa;

2. E’ vietato disperdere rifiuti liquidi, quali oli o liquami, o solidi, quali frammenti di cibo, sale ecc. su aiuole, aree verdi, pavimentazione o in pozzetti di raccolta delle acque meteoriche.
3. E’ vietato conferire nei cestini stradali gettacarte rifiuti dell’attività di vendita.
4. E’ vietato il conferimento di rifiuti prodotti in mercati presso altri Comuni.

Art. 30 TRASPORTO DEI RIFIUTI

1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi autorizzati ai sensi della normativa vigente, le cui caratteristiche e stato di conservazione o manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico- sanitarie e ambientali di cui ai principi generali del comma 2 art. 178, del D Lgs. 152/06 e s.m.i.

COMUNE DI AGRIGENTO - REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E PER L'IGIENE URBANA

2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che saranno concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico quale accesso a corsie preferenziali, fermate e soste anche in zone soggette a divieto, fermata in seconda posizione.

3. Il Gestore incaricato nella raccolta dei rifiuti, deve assicurarsi che il carico del mezzo immesso nel veicolo utilizzato per il trasporto, non fuoriesca riversandosi sul manto stradale.

La dispersione o sversamento dei rifiuti va subito rimossa e ripulita a cura del Gestore, per non incorrere ad eventuali sanzioni che dovranno essere previste e quantificate nell'apposito capitolato.

Art. 31 TRASBORDO DEI RIFIUTI

1. Nel caso in cui siano adibiti al trasporto dei rifiuti automezzi di modeste dimensioni tali da dare convenienza al trasporto al più vicino centro di trattamento, in relazione soprattutto alla distanza di quest'ultimo, il Gestore potrà organizzare punti di trasbordo dei rifiuti raccolti "porta a porta" da autocarri con vasche ribaltabili ad autocompattatori, tenendo ferme tutte le precauzioni necessarie a non produrre cattivi odori o rumori nell'attività ed a raccogliere immediatamente eventuali rifiuti caduti a terra durante il travaso.

TITOLO III

GESTIONE E FRUIZIONE DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA

Il Comune di Agrigento, all'interno del proprio territorio può istituire 1 o più piattaforme ecologiche.

Art. 32 CARATTERISTICHE DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA

La Piattaforma Ecologica è strutturata in maniera tale da garantire idonee condizioni di sicurezza in fase di conferimento e di prelievo dei rifiuti.

In particolare deve:

- essere recintata lungo il suo perimetro;
- essere accessibile al pubblico solo in presenza di personale di custodia ed in orari prestabiliti;
- consentire il conferimento, negli opportuni spazi o contenitori, di materiali divisi per flussi omogenei;
- evitare rischi per l'ambiente e la salute.

1. La Piattaforma Ecologica è un impianto di gestione dei rifiuti urbani e assimilati prodotti sul territorio comunale, complementare ai servizi di raccolta "porta a porta", destinata ad ammassare, stoccare, valorizzare e avviare a recupero/smaltimento le singole frazioni merceologiche ottenute dal conferimento diretto e differenziato da parte degli utenti.

2. Le modalità di gestione della Piattaforma Ecologica, ivi comprese le tipologie di rifiuti ammessi, sono disciplinate dall'autorizzazione dell'organo competente rilasciata ai sensi di legge, dal presente Regolamento e dalle disposizioni operative definite dal Gestore, al quale la stessa è stata affidata in regime di concessione, in accordo con l'Amministrazione Comunale.

3. Gli orari di apertura della Piattaforma Ecologica sono definiti dal Gestore in accordo con l'Amministrazione Comunale e comunicati all'utenza attraverso i sistemi di comunicazione previsti per la gestione dei rifiuti ovvero mediante apposita cartellonistica affissa all'esterno della Piattaforma Ecologica stessa. Nelle festività nazionali l'impianto è chiuso.

4. Il Gestore, in accordo con l'Amministrazione Comunale, può definire giorni e fasce orarie differenziate per il conferimento di rifiuti da parte delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche.

5. Il Comune si riserva di modificare le modalità di esecuzione della raccolta differenziata all'interno della Piattaforma Ecologica, come pure di modificare l'elenco delle tipologie di rifiuti raccolti, qualora vengano a mutare le esigenze tecniche ed organizzative.

Art. 33 PERSONALE DI CUSTODIA

Al personale incaricato della custodia del Centro di Raccolta spettano i seguenti compiti:

- garantire l'apertura e la chiusura dei cancelli negli orari stabiliti;
- controllare il possesso dei requisiti degli utenti al conferimento dei rifiuti mediante controllo di un documento di identità, tessera identificativa o altro documento idoneo;
- registrare i conferimenti effettuati da ciascuna utenza nel rispetto delle modalità stabilite dalla normativa di settore, dall'autorizzazione comunale e dall'eventuale manuale di gestione;
- accertare l'idoneità dei rifiuti conferiti ai servizi istituiti presso il Centro di Raccolta;
- indirizzare correttamente l'utenza alla corretta differenziazione dei rifiuti;
- coadiuvare l'utente nelle operazioni di conferimento;
- provvedere alla pulizia della struttura ed allo sfalcio dell'erba;
- invitare gli utenti non titolati a conferire o che intendono conferire materiali non conformi ad allontanarsi dal Centro di Raccolta segnalando immediatamente alla polizia comunale e/o al Gestore eventuali comportamenti scorretti da parte dell'utenza;
- mantenere pulita e decorosa ciascuna struttura;

Art. 34 ACCESSO ALLA PIATTAFORMA ECOLOGICA

1. In Piattaforma Ecologica possono accedere:

- a) le utenze domestiche per il conferimento di rifiuti urbani, ingombranti e non, provenienti da locali e luoghi ad uso di civile abitazione ubicati nel territorio comunale;
- b) le utenze non domestiche aventi sede sul territorio comunale per il conferimento di rifiuti assimilati agli urbani prodotti nel territorio comunale.
- c) gli addetti ai servizi di igiene urbana per il conferimento di tutte le tipologie di rifiuti oggetto del contratto di servizio.

2. L'accesso a tutte le tipologie di utenze può essere regolamentato mediante sistema informatizzato e conseguente utilizzo di apposito badge.

3. Il conferimento dei materiali viene effettuato direttamente dagli utenti, in maniera autonoma e con proprio mezzo, seguendo le tabelle informative poste su ognuno dei contenitori o presso ciascuna area dedicata ad una particolare raccolta e/o nel rispetto delle indicazioni fornite dal personale di custodia.

Art. 35 OBBLIGHI E DIVIETI

Nella Piattaforma Ecologica non possono essere conferiti rifiuti diversi da quelli riportati nel presente Regolamento, gli utenti, a richiesta del personale di custodia, sono tenuti ad esibire un documento di identità al fine di attestare la loro residenza sul territorio comunale.

1. E' vietato sostare e parcheggiare autovetture, cicli e motocicli all'interno dell'area della Piattaforma Ecologica oltre al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di scarico dei rifiuti.

2. E' vietato alle persone non autorizzate introdursi all'interno delle benne e dei container adibiti alla raccolta dei rifiuti.

3. E' vietata, alle persone non autorizzate, qualunque operazione di cernita, recupero, rovistamento o asporto di qualsiasi materiale conferito presso la Piattaforma Ecologica.

4. Ferme restando le disposizioni di legge, in caso di abbandono di rifiuti nell'area esterna alla Piattaforma Ecologica, gli addetti alla custodia provvedono a segnalare l'accaduto ai competenti servizi comunali e/o al Gestore ed a fornire ogni informazione utile all'identificazione del responsabile dell'abbandono. Nel caso non sia possibile identificare l'autore dell'abbandono dei rifiuti, il personale di custodia, su indicazione del Gestore, provvede alla rimozione del materiale abbandonato ed al corretto conferimento dello stesso.

5. L'utenza che effettui operazioni di conferimento di rifiuti non deve abbandonare gli stessi al di fuori degli appositi contenitori o aree. In caso di sversamenti occasionali, ad operazioni ultimate, il Gestore deve provvedere ad una adeguata pulizia dell'area interessata.

6. L'utente che effettui, all'interno della Piattaforma Ecologica, operazioni di conferimento di rifiuti, deve, sotto la propria esclusiva responsabilità, mantenere comportamenti tali da non creare danno a se o ad altre persone o cose presenti nel Centro di Raccolta.

E' fatto espresso divieto di:

- arrecare danni alle strutture, attrezzature, contenitori e quant'altro presente;
- accedere al di fuori degli orari e dei giorni di esercizio salvo che da parte del personale autorizzato;
- intralciare l'accesso e il conferimento da parte degli altri utenti o le attività dei mezzi operativi;

Per motivi di sicurezza, le operazioni di asporto e carico effettuate dalle ditte autorizzate devono di norma svolgersi al di fuori dell'orario di apertura della piazzola al pubblico.

Art. 36 OBBLIGHI DEL GESTORE DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA

1. Il personale presente in Piattaforma Ecologica è tenuto a controllare e custodire l'area vigilando costantemente sugli accessi e sui conferimenti. In particolare il personale di custodia è tenuto a:

- curare l'apertura e la chiusura della Piattaforma Ecologica negli orari prefissati;
- essere costantemente presente durante gli orari di apertura;
- verificare che in Piattaforma Ecologica accedano i soli soggetti aventi diritto, eventualmente richiedendo l'esibizione di un documento di riconoscimento valido;

COMUNE DI AGRIGENTO - REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E PER L'IGIENE URBANA

- accertarsi che i rifiuti conferiti corrispondano, per provenienza e tipologia, a quelli per i quali è istituito il servizio;
- fornire agli utenti tutte le informazioni necessarie al corretto conferimento;
- aiutare ad immettere nei contenitori i rifiuti particolarmente voluminosi e/o pesanti, qualora l'utenza ne faccia espressa richiesta;
- curare la pulizia dell'area e mantenersi l'ordine;
- evitare o ridurre al minimo i disagi dovuti a rumore, scarichi, odori e attuare tutto quanto possibile per garantire la protezione dell'ambiente e della salute;
- rimuovere eventuali rifiuti abbandonati nelle immediate adiacenze della Piattaforma Ecologica, immettendoli negli appositi contenitori presenti all'interno dell'impianto stesso;
- effettuare tempestivi svuotamenti dei contenitori in modo che essi siano sempre accessibili e utilizzabili per il conferimento dei rifiuti;
- assicurare che i contenitori e in generale tutta l'area, siano mantenuti in normali condizioni igienico-sanitarie attraverso periodici lavaggi e disinfestazioni;
- effettuare i controlli previsti per legge sugli impianti antincendio, elettrico e sugli scarichi;
- controfirmare i formulari di identificazione dei rifiuti;
- tenere aggiornati i registri di carico e scarico;
- mantenere un comportamento educato e corretto nei confronti degli utenti;
- segnalare al Comune ogni anomalia che dovesse verificarsi nel corso della gestione della Piattaforma Ecologica;
- comunicare al Comune, eventualmente chiedendo un immediato intervento della Polizia Locale o di altre forze dell'ordine, eventuali comportamenti illeciti o pericolosi;

Art. 37 RIFIUTI AMMESSI IN PIATTAFORMA ECOLOGICA

In Piattaforma Ecologica possono essere conferite le seguenti tipologie di rifiuti con le modalità e le limitazioni indicate:

- a) **LEGNO:** (es. beni durevoli quali mobili, serramenti; imballaggi). I mobili particolarmente voluminosi devono essere smontati o ridotti di volume e separati da elementi in materiali diversi (specchi, vetri, metalli, plastiche).
- b) **FERRO E ROTTAMI METALLICI:** (es. reti, stendibiancheria, pentolame, scaffali, biciclette). Non possono essere conferiti ciclomotori, filtri dell'olio lubrificante, residui di lavorazione dei metalli quali trucioli e polveri, imballaggi metallici contaminati da sostanze pericolose.
- c) **CARTA E CARTONE:** la raccolta può essere congiunta, o differenziata con contenitori separati per imballaggi in cartone e carta. Non possono essere conferiti prodotti in carta accoppiata (es. tappezzeria, carta plastificata).
- d) **VETRO INGOMBRANTE:** (es. lastre, specchi, acquari, damigiane). Devono essere asportate parti in materiali diversi (cornici, profili, paglia dalle damigiane, arredi e impianti elettrici degli acquari).
- e) **VETRO NON INGOMBRANTE:** bottiglie bicchieri, vasetti. Raccolta analoga al servizio di ritiro "porta a porta";
- f) **PLASTICHE DURE:** (es. cassette, taniche, secchi, vasi, tubi, cellophane, reggette, film termoretraibile, arredi giardino, giocattoli). Non può essere conferito il Multipak destinato esclusivamente al ritiro "porta a porta".
- g) **MACERIE E ALTRI RIFIUTI INERTI:** Il conferimento non è consentito, trattandosi di rifiuti speciali non assimilati agli urbani.

- h) **SCARTI DI GIARDINAGGIO:** (rami, erba, foglie, piante orticole e ornamentali). Non possono essere conferiti frutta e verdura avariati (da conferire con la frazione umida raccolta "porta a porta"), sassi, ceppi e tronchi di alberi. I rami non devono superare la lunghezza di 2 m. Il quantitativo massimo conferibile è pari a 3 mc/settimana per utente.
- i) **RIFIUTI INGOMBRANTI:** (es. materassi, poltrone, moquette, linoleum ecc.). La raccolta riguarda tutti i materiali non riciclabili e non riferiti alle altre raccolte differenziate in atto presso la Piattaforma Ecologica.
- j) **FRIGORIFERI, CONGELATORI, CLIMATIZZATORI** (RAEE – R1): Il conferimento è riservato alle utenze domestiche. Il quantitativo massimo conferibile è pari a n. 2 pz./anno per utente.
- k) **LAVATRICI, LAVASTOVIGLIE, FORNI A MICROONDE** (RAEE – R2): Il conferimento è riservato alle utenze domestiche. Il quantitativo massimo conferibile è pari a n. 2 pz./anno per utente.
- l) **TELEVISORI E MONITOR:** I (RAEE – R3): Il conferimento è riservato alle utenze domestiche. Il quantitativo massimo conferibile è pari a n. 2 pz./anno per utente.
- m) **PICCOLI ELETTRODOMESTICHE ELETTRONICA DI CONSUMO:** (RAEE – R4): (es. aspirapolvere, macchine da cucire, ferri da stiro, friggitrice, frullatori, computer (unità centrale, mouse e tastiera), stampanti, fax, cellulari, telefoni, videoregistratori, apparecchi radio, utensili, giocattoli ecc.). Il conferimento è riservato alle utenze domestiche.
- n) **PILE E BATTERIE ESAURITE:** (R.U.P. Rifiuti Urbani Pericolosi): (es. pile usa e getta, ricaricabili, a bottone, batterie non al piombo). Il conferimento è riservato alle utenze domestiche.
- o) **OLI MINERALI:** Il conferimento non è consentito, trattandosi di rifiuti speciali non assimilati agli urbani.
- p) **VERNICI E PRODOTTI CHIMICI DOMESTICI:** Il conferimento non è consentito, trattandosi di rifiuti speciali non assimilati agli urbani.
- q) **CARTUCCE TONER:** Il conferimento è riservato alle utenze domestiche.
- r) **FARMACI SCADUTI O INUTILIZZATI:** Il conferimento è riservato alle utenze domestiche. Sono esclusi dal conferimento i farmaci citotossici e citostatici.
- s) **OLI E GRASSI VEGETALI E ANIMALI:** derivanti dalla cottura e dalla conservazione degli alimenti. Il conferimento è riservato alle utenze domestiche o utenze non domestiche identificate come "piccole utenze".
- t) **INDUMENTI SMESSI ecc:** Il conferimento è riservato alle utenze domestiche.

Art. 38 DELEGA AL CONFERIMENTO DI RIFIUTI DOMESTICI IN PIATTAFORMA ECOLOGICA

1. Gli utenti domestici possono avvalersi, per il trasporto di un rifiuto ingombrante non gestibile per dimensione o per peso con la propria autovettura, della collaborazione di un soggetto privato o di un operatore economico che mette a disposizione il proprio automezzo (es. furgone, autocarro). In questo caso l'utenza domestica può:

- accompagnare il soggetto privato o l'operatore economico presso la Piattaforma Ecologica ed accedere con proprio documento di riconoscimento o, se attivo l'accesso informatizzato, con il proprio badge;
- delegare il soggetto privato o l'operatore economico il quale compila un modello predisposto dal Gestore in cui dichiara l'effettivo produttore e la provenienza del rifiuto.

2. Quanto sopra vale anche nel caso di vendita di elementi di arredo (mobili, divano, tavolo, materassi, serramenti, infissi, tende da sole, sanitari, fioriere ecc.) da parte di operatore economico con richiesta, da parte del cliente utente domestico, di smaltimento dell'arredo obsoleto in suo possesso.

TITOLO IV

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 39 SPAZZAMENTO STRADE, PIAZZE E MARCIAPIEDI

1. Il servizio di spazzamento meccanizzato e/o manuale è garantito con frequenza almeno mensile su:
 - a) strade e piazze, comprensive di marciapiedi e parcheggi, classificate di livello comunale;
 - b) strade costituenti opere di urbanizzazione primaria conseguenti a strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, anche se non ancora trasferite al patrimonio comunale, purché aperte all'uso pubblico e complete delle opere d'arredo e finiture collaterali;
 - c) strade vicinali classificate di uso pubblico purché pavimentate;
 - d) strade private soggette ad uso pubblico purché presentino i seguenti requisiti:
 - siano permanentemente aperte al pubblico transito;
 - non vi sia la presenza di installazioni che lascino presagire possibili limitazioni al pubblico transito;
 - siano dotate di pavimentazione sulla carreggiata e sui marciapiedi;
 - zone di pubblico passaggio in aree adibite a verde pubblico;
 - e) marciapiedi ed in prossimità degli stessi;
2. Il servizio è svolto nelle aree comunali con diversa destinazione urbanistica, in modo da garantire livelli di pulizia adeguati connessi alla diversa fruibilità e dalla presenza di persone.
3. Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali.
4. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore.
5. Le operazioni di spazzamento meccanizzato nelle varie zone saranno svolte di norma nelle fasce orarie in cui è ridotto il traffico pedonale e veicolare.
6. L'Amministrazione comunale attiva, o potrà attivare, ordinanze per l'istituzione di divieti di sosta a cadenza periodica per incrementare l'efficienza e l'efficacia dei servizi di pulizia strade.
7. Il Gestore, settimanalmente, dovrà fornire una relazione dettagliata agli uffici comunali competenti, in ordine alle vie che sono state oggetto di intervento ed al tipo di intervento effettuato.

Art. 39bis LAVAGGIO AUTOMATIZZATO DI STRADE, PIAZZE E MARCIAPIEDI

1. Il servizio di lavaggio automatizzato è garantito con frequenza quindicinale su tutto il territorio comunale e dovrà essere garantito su quanto previsto dalla lettera a) alla lettera e) dell'articolo 39.
2. Il gestore dovrà garantire il servizio di lavaggio automatizzato per i marciapiedi e per le piazze situate al Viale della Vittoria con cadenza settimanale con specifiche macchine che possano essere utilizzate sulla suddetta pavimentazione in modo da eliminare le bacche che cadono dagli alberi circostanti.
3. La pulizia dovrà anche interessare la sede stradale, secondo le scadenze di cui al comma primo, e secondo le modalità di cui all'articolo 39.
4. Il Gestore, settimanalmente, dovrà fornire una relazione dettagliata agli uffici comunali competenti in ordine alle vie che sono state oggetto di intervento ed al di tipo di intervento effettuato.

Art. 39ter DISCERBAMENTO DI STRADE, PIAZZE E MARCIAPIEDI

1. Il servizio di discerbamento è garantito ogni quindici giorni su tutto il territorio comunale su quanto previsto dalla lettera a) alla lettera e) dell'articolo 39.

2. Le operazioni di discerbamento dovranno anche interessare la sede stradale, secondo le scadenze di cui al comma primo, e secondo le modalità di cui all'articolo 39.

3. Il Gestore, settimanalmente, dovrà fornire una relazione dettagliata agli uffici comunali competenti in ordine alle vie che sono state oggetto di intervento ed al di tipo di intervento effettuato.

Art. 40 CESTINI STRADALI GETTACARTA

1. L'Amministrazione Comunale, anche tramite il Gestore, provvederà a posizionare appositi cestini gettacarta per la raccolta dei rifiuti conferiti dai passanti allo scopo di garantire il mantenimento del decoro delle aree pubbliche o di uso pubblico.

2. Il servizio comprende:

- a) lo svuotamento dei cestini gettacarta installati presso le aree pubbliche o di uso pubblico, la sostituzione dei sacchi per la raccolta in essi contenuti e la loro periodica pulizia e disinfezione;
- b) il trasporto ed il conferimento del materiale raccolto.

3. È vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti urbani domestici, assimilati, ingombranti o di altro tipo prodotti nelle abitazioni ed immobili adibiti ad usi diversi.

4. I ristoratori ambulanti sono tenuti, tramite la predisposizione di propri adatti contenitori, a collaborare nella raccolta dei rifiuti in occasione di manifestazioni che provochino un alto afflusso di clienti.

5. I cestini non devono essere danneggiati, ribaltati, spostati o rimossi.

6. È vietato eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura anche pubblicitaria, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune. Nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione risponderà in solido per gli aspetti sanzionatori il beneficiario del messaggio contenuto nella pubblicità.

Art. 41 MERCATI, FESTE POPOLARI, SPETTACOLI VIAGGIANTI ED ALTRE MANIFESTAZIONI

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati, anche nei mercati non ordinari, nonché i gestori di spettacoli viaggianti, circhi e Luna Park, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, devono, oltre all'obbligo di rispettare le modalità di differenziazione dei rifiuti di cui al precedente articolo 28 "Raccolte differenziate rifiuti da mercati e fiere", mantenere pulito il suolo all'interno ed attorno ai rispettivi posteggi.

2. Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, mostre o altre manifestazioni culturali, sportive o sociali su strade, piazze ed aree pubbliche o di uso pubblico anche senza fini di lucro, sono tenuti a comunicare al competente ufficio comunale il programma delle iniziative e le aree che si intendono utilizzare ed a provvedere, direttamente o attraverso il servizio pubblico, alla pulizia delle stesse durante e dopo l'uso, conferendo i rifiuti nei contenitori appositamente predisposti dal servizio addetto alla raccolta dei rifiuti urbani. I servizi di pulizia o di conferimento al servizio pubblico dei rifiuti urbani, potranno essere oggetto di apposita convenzione onerosa a carico degli organizzatori.

Art. 42 AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI

1. I gestori di esercizi pubblici, quali bar, caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, che usufruiscono di aree pubbliche o ad uso pubblico per l'esercizio della propria attività, devono provvedere a mantenere costantemente pulite le aree occupate o prospicienti/attigue, anche installando adeguati cestini/posaceneri propri, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio. All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare pulita.

2. I gestori di esercizi pubblici che, non occupando suolo pubblico, o di uso pubblico, con mobili, impianti e strutture, lo impiegano di fatto come spazio di attesa o di consumazione per i clienti di passaggio, a causa della particolare attività esercitata, quale: vendita di pizza al taglio, bibite in lattina, gelati, chioschi stagionali e

COMUNE DI AGRIGENTO - REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E PER L'IGIENE URBANA

simili, determinando imbrattamento delle aree con residui ed involucri delle merci (cartacce, imballaggi, contenitori per le bibite, per i gelati, residui alimentari,...), sono tenuti alla pulizia quotidiana con le stesse modalità dei marciapiedi antistanti per un'ampiezza corrispondente al fronte del locale in cui è esercitata l'attività.

3. I rifiuti raccolti, con riferimento ai precedenti commi 1 e 2, devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani e assimilati.

4. È vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso; è altresì vietato usare le caditoie stradali per lo smaltimento di acque luride. I rifiuti devono essere raccolti e conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani.

Art. 43 AREE OCCUPATE DA AMBULANTI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI CIBO E BEVANDE O ORTOFRUTTA

1. I gestori di esercizi ambulanti quali per la somministrazione di bevande e cibi o ortofrutta e similari, che usufruiscono di aree pubbliche o ad uso pubblico per l'esercizio della propria attività, devono provvedere a mantenere costantemente pulite le aree occupate o prospicienti/attigue, anche installando adeguati cestini/posacenieri propri, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio. All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare pulita.

2. I gestori di esercizi ambulanti quali per la somministrazione di bevande e cibi o ortofrutta e similari che, non occupando suolo pubblico, o di uso pubblico, con mobili, impianti e strutture, lo impiegano di fatto come spazio di attesa o di consumazione per i clienti di passaggio, a causa della particolare attività esercitata, quale: vendita di pizza al taglio, bibite in lattina, gelati, chioschi stagionali e simili, determinando imbrattamento delle aree con residui ed involucri delle merci (cartacce, imballaggi, contenitori per le bibite, per i gelati, residui alimentari), sono tenuti alla pulizia quotidiana con le stesse modalità dei marciapiedi antistanti per un'ampiezza corrispondente al fronte del locale in cui è esercitata l'attività.

3. I rifiuti raccolti, con riferimento ai precedenti commi 1 e 2, devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani e assimilati.

4. È vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso; è altresì vietato usare le caditoie stradali per lo smaltimento di acque luride. I rifiuti devono essere raccolti e conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani.

Art. 44 PULIZIA DEI FABBRICATI, DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE E DEI TERRENI NON EDIFICATI

1. Le aree ad uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, i terreni edificabili (aree di lottizzazioni) o terreni adiacenti le aree urbane, recintati e non, devono essere tenuti puliti ed ordinati, a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi e da crescita vegetale incontrollata, al fine di evitare la proliferazione di animali dannosi quali topi, zanzare, ecc.

2. A tale scopo, i soggetti interessati devono provvedere, nei casi in cui risulti necessario, a realizzare recinzioni, canali di scolo e ogni altra opera ritenuta utile al fine di evitare l'inquinamento o l'impaludamento di dette aree, curandone successivamente la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

3. Qualora l'accumulo di rifiuti o l'impaludamento risulti pregiudizievole per l'igiene o la salute pubblica, il Sindaco ingiunge ai soggetti interessati di provvedere alla pulizia entro congruo termine, previo parere motivato di ARPA competente per territorio.

4. Trascorso inutilmente detto termine, il Sindaco emana ordinanza, in danno dei soggetti interessati, con la quale dispone, con urgenza, la pulizia e/o il riassetto delle aree suddette a tutela dell'igiene e della salute pubblica.

Art. 45 CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MERCI E MATERIALI

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico, trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima. Qualora dette operazioni avvengano per fasi o in tempi diversi, la pulizia deve essere effettuata al termine di ogni fase.
2. Tale obbligo è valido anche qualora le aree pubbliche o di uso pubblico vengano sporcate dal mezzo stesso (ad esempio nel caso di una trattoria agricola che perda delle zolle di terra sulla pubblica via dopo aver effettuato lavorazioni su appezzamenti di terreno).
3. In caso di inosservanza la pulizia è effettuata direttamente dal Comune e/o dal Gestore, fatta salva la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento sanzionatorio ai sensi di legge e di regolamento.

Art. 46 AFFISSIONE MANIFESTI

1. Chi effettua operazioni di affissione di manifesti che diano luogo, su area pubblica o di uso pubblico, a produzione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei rifiuti e alla pulizia dell'area.
2. In caso d'inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dal Comune anche tramite il Gestore, fatto salvo il diritto di rivalsa per il costo di servizio prestato nei confronti dei responsabili inadempienti nonché il procedimento di contravvenzione ai sensi di Legge e di Regolamento.

Art. 47 ATTIVITA' DI VOLANTINAGGIO

1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico, fatta eccezione per i volantini distribuiti per finalità connesse alle comunicazioni effettuate dall'Amministrazione o da Aziende pubbliche rivolte alla cittadinanza o all'utenza e comunque, per tutti quei soggetti autorizzati dall'Amministrazione, è vietato per le strade pubbliche o aperte al pubblico:
 - a) distribuire volantini tramite veicoli o collocarli sotto i tergicristalli dei veicoli in sosta sul suolo pubblico;
 - b) lanciare o collocare sul suolo pubblico volantini o simili.
2. Quando l'attività di volantinaggio si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, gli esercizi devono collocare a propria cura e spese, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a cinquanta (50) litri per il deposito dei rifiuti.
3. Nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione risponderà in solido per gli aspetti sanzionatori il beneficiario del messaggio contenuto nel volantino.

Art. 48 CONTENITORI DI MATERIALE PUBBLICITARIO

1. E' fatto divieto di collocare su suolo pubblico qualunque tipo di contenitore di materiale pubblicitario per la fruizione diretta da parte della cittadinanza (es. annunci immobiliari), fatte salve specifiche autorizzazioni.
2. I contenitori posizionati in violazione del precedente comma saranno oggetto di rimozione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 49 PULIZIE DI AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico è tenuto, sia quotidianamente che cessando l'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.

2. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi tipo.
3. Chi effettua comunque le suddette attività è tenuto, sia quotidianamente che cessando l'attività, alla pulizia dei tratti di strada limitrofi ai passi carrai temporanei e non, oggetto di transito di automezzi adibiti ai lavori di cantiere.
4. I responsabili del cantiere dovranno adoperarsi per ridurre tali inconvenienti (lavaggio ruote per gli automezzi pesanti in uscita, ecc.).
5. Nel caso di mancata esecuzione interverrà l'Amministrazione Comunale, anche tramite il Gestore, con diritto di rivalsa e contestate delle violazioni per gli aspetti sanzionatori.

Art. 50 RIFIUTI DELL'ATTIVITA' EDILIZIA

Fatto salvo quanto previsto al capoverso successivo, i rifiuti edili, quali i materiali provenienti da demolizioni e scavi, gli sfridi di materiale da costruzione di qualunque natura e composizione, le rocce e i materiali litoidi, i rifiuti considerati materiali inerti ai sensi della vigente normativa regionale, devono essere conferiti, a cura di chi esegue i lavori, direttamente alle discariche o agli impianti di frantumazione e recupero autorizzati, utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.

I soggetti che intendano effettuare manutenzioni edili con asporto di materiali e sfridi devono preventivamente richiedere l'autorizzazione al posizionamento di uno o più cassoni su pubblico suolo.

La richiesta dovrà contenere:

- a. le specifiche del cassone (scheda tecnica);
- b. la specifica delle misure che il proponente intende predisporre per la segnalazione dell'ingombro (cassone) e le misure a tutela dei cittadini durante le fasi di stazionamento, riempimento, scarico e trasporto del cassone;
- c. una proposta di ubicazione del cassone;
- d. le modalità di svuotamento (tempistica);
- e. eventuale contratto con impianto autorizzato al recupero e/o smaltimento.

I competenti uffici tecnici rilasceranno la relativa autorizzazione previa verifica delle autorizzazioni allo svolgimento dell'attività di manutenzione e congruità della documentazione presentata ed individueranno l'ubicazione del cassone. Conclusa l'attività edile, il soggetto richiedente dovrà trasmettere copia dei formulari di identificazione dei rifiuti avviati al recupero e/o smaltimento.

Art. 51 OBBLIGHI DI CHI CONDUCE ANIMALI DOMESTICI SU AREE PUBBLICHE

1. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, comprese le aree a verde, sono tenute ad evitare che gli animali sporchino i marciapiedi ed i percorsi pedonali in genere. E' fatto obbligo ai conduttori degli animali di cui sopra provvedere personalmente all'eliminazione ed all'asporto di escrementi solidi dal suolo pubblico qualora venga imbrattato.
2. Detti escrementi e rifiuti devono essere raccolti in un sacchetto o in un idoneo contenitore e smaltiti nei cestini stradali.
3. Le violazioni al presente articolo saranno sanzionate ai sensi del presente Regolamento.

Art. 52 RIFIUTI DI PRODOTTI DA FUMO E RIFIUTI DI PICCOLISSIME DIMENSIONI

1. E' vietato l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi.
2. Al fine di preservare il decoro urbano dei centri abitati e per limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell'ambiente di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, e vietato, ai sensi del successivo art. 232-ter del medesimo D. Lgs 152/2006, è vietato l'abbandono di tali rifiuti sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi.

TITOLO V

DIVIETI, CONTROLLI, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 53 DIVIETI ED OBBLIGHI GENERALI

1. I produttori di rifiuti urbani sono tenuti al rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento e in particolare a conferire, nei modi e nei tempi indicati nei relativi articoli, le varie frazioni dei rifiuti in modo differenziato.
2. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo o nel suolo sono vietati. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. Non viene considerato abbandono:
 - a) Il deposito per il conferimento delle frazioni dei rifiuti raccolti con il sistema "porta a porta" nei tempi e nei modi regolati dai successivi articoli del presente Regolamento;
 - b) Il deposito negli appositi contenitori del servizio di raccolta, contenitori nei quali comunque è vietato depositare rifiuti diversi da quelli per i quali i contenitori stessi sono stati predisposti;
 - c) Il deposito in strutture per il riciclaggio della Frazione Organica dei Rifiuti Urbani tramite compostaggio domestico qualora siano adeguatamente seguite le opportune tecniche di gestione e le strutture stesse non arrechino alcun pericolo igienico - sanitario o danno all'ambiente.
3. E' fatto obbligo per il singolo proprietario o l'amministratore, laddove nominato, o per i condomini, in solido fra loro, di esporre gli stessi nei giorni e nelle ore di cui all'Ordinanza Sindacale che disciplina i conferimenti, sul tratto viario adiacente l'immobile di competenza e di riporli all'interno delle predette pertinenze, dopo l'avvenuto servizio di raccolta effettuato dal Gestore. Inoltre, è fatto obbligo, per tutte le utenze domestiche, completata la procedura di raccolta da parte del Gestore del servizio, di posizionare il proprio mastello espositore in pertinenza privata in alcun modo accessibile ed in alcun modo individuabile e/o visibile da terzi. La prescrizione di cui sopra è finalizzata ad impedire che le attrezzature menzionate e/o il sito di esposizione delle medesime, qualora le stesse fossero lasciate in modo permanente in detto sito, possano diventare pretesto per abbandoni indiscriminati di rifiuti da parte di ignoti, recando in tal modo pregiudizio al decoro urbano, alla percezione di ordine, pulizia e sicurezza da parte di tutti cittadini, o creino anche solo un potenziale pericolo per l'igiene pubblica.
4. Il singolo proprietario o l'amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido fra loro, hanno l'obbligo di mantenere pulito lo spazio antistante o adiacente il proprio civico (a titolo esemplificativo portoni d'ingresso – marciapiede ecc.), qualora sia prospiciente o insistente su una pubblica Via o Piazza, nonché area pubblica o aperta al pubblico; in particolare, devono provvedere costantemente alla vigilanza ed all'eventuale rimozione di ogni forma di rifiuto conferito in modo difforme a quanto prescritto dal presente regolamento, al fine di non recare pregiudizio al decoro urbano, alla percezione di ordine, pulizia e sicurezza da parte di tutti cittadini, e/o di non creare anche solo un potenziale pericolo per l'igiene pubblica. Nei casi di cui sopra o di altri analoghi, qualora non sia possibile individuare il singolo trasgressore, saranno ritenuti responsabili tutti i condomini o il condominio in qualità di obbligato solidale, in persona dell'Amministratore suo rappresentante legale. Il Soggetto gestore del servizio di raccolta, dovrà apporre sulle attrezzature date in USO all'utente, in caso di errato conferimento, una specifica comunicazione di non conformità, recante la dicitura "RIFIUTO NON CONFORME – ATTENZIONATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE DI AGRIGENTO."
5. E' vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nella rete fognaria comunale.
6. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia di rifiuti e dal presente Regolamento, chiunque viola i divieti di cui sopra è tenuto a procedere, a proprie spese, alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi.
7. In caso di inadempienza, allorché sussistano motivi igienico-sanitari o ambientali e previa fissazione di un termine agli interessati per provvedere direttamente, il Sindaco dispone con propria ordinanza lo sgombero e lo smaltimento dei rifiuti accumulati, con spese a carico dei soggetti obbligati.

COMUNE DI AGRIGENTO - REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E PER L'IGIENE URBANA

- 8.** Qualora la responsabilità del fatto illecito di cui al comma 2 sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido la persona giuridica e i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.
- 9.** Il Comune esercita la vigilanza per il rispetto delle suddette norme applicando le sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento e dalla vigente normativa, fatta salva l'applicazione della sanzione penale ove il fatto costituisca reato.
- 10.** E' vietata ogni forma di cernita, asportazione o recupero dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati sul territorio comunale, compresa la Piattaforma Ecologica.
- 11.** L'utenza è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli addetti al servizio di igiene ambientale.
- 12.** E' vietato l'imbrattamento, anche a mezzo di adesivi, volantini, manifesti, dei cartelli segnaletici, dei muri, dei pali della pubblica illuminazione, dell'arredo urbano, dei monumenti e dei contenitori adibiti alla raccolta rifiuti.
- 13.** E' vietato l'incendio di rifiuti o residui di lavorazione di qualsiasi tipo sia in area pubblica che in area privata. Eventuali manifestazioni tipiche della tradizione locale in cui vengono bruciati materiali legnosi, devono essere espressamente autorizzate dal Sindaco con fissazione dei limiti e delle cautele a cui sottostare.
- 14.** Il Sindaco può emanare Ordinanze che vincolino gli utenti a forme di conferimento funzionali ai flussi nei quali è organizzato il servizio di raccolta, prevedendo sanzioni per casi di inadempienza a norma del presente Regolamento.

Art. 54 ACCERTAMENTI

- 1.** Le attività connesse con l'accertamento e la contestazione delle sanzioni amministrative sono svolte:
- a) dai dipendenti facenti parte della Polizia Locale, che operano in qualità di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria ed esercitano i poteri di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
 - b) da altri dipendenti del Comune, incaricati della vigilanza e del controllo sull'osservanza delle disposizioni di regolamenti ed ordinanze, limitatamente alle funzioni e materie specificamente assegnate, con atto organizzativo del dirigente. Essi operano in qualità di pubblici ufficiali, ai sensi dell'art. 357 del codice di procedura penale, esercitando i poteri di cui all'art. 13, commi 1 e 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
 - c) dagli altri organi espressamente previsti dalle leggi vigenti;
 - d) da dipendenti di altri enti, pubblici o privati, cui sia attribuita la gestione del servizio pubblico comunale di raccolta e smaltimento dei rifiuti, anche conseguente ad appalti in altre materie, disciplinato da norme per la cui violazione sia prevista l'applicazione di sanzioni amministrative.
 - e) dagli altri ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che esercitano i poteri di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
- 2.** Con deliberazione della giunta comunale sono individuate le procedure per la nomina degli agenti accertatori ambientali, la loro revoca e le competenze richieste, acquisibili anche mediante specifici percorsi formativi. La nomina viene effettuata con provvedimento – Decreto - del Sindaco.
- 3.** I soggetti di cui alla lettera d) sono nominati fra persone aventi i requisiti per accedere ai concorsi della pubblica amministrazione. L'atto di nomina individua puntualmente l'ambito entro il quale essi svolgono le funzioni di agente accertatore; in tale ambito, operano in qualità di pubblici ufficiali, ai sensi dell'art. 357 del Codice di Procedura Penale, esercitando i poteri di cui all'art. 13, commi 1 e 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
- 4.** I gestori dei servizi pubblici, di cui alla lettera d), assegnano proprio personale allo svolgimento delle funzioni di agente accertatore. Gli atti con cui è affidata la gestione dei servizi pubblici o i regolamenti che li disciplinano prevedono l'assegnazione di personale allo svolgimento delle funzioni di agente accertatore, stabilendone le relative modalità.
- 5.** Il Comune può incaricare soggetti privati, anche volontari appartenenti alle organizzazioni di cui alla Legge n. 266 del 11 agosto 1991 "Legge quadro sul volontariato", a svolgere controlli sull'osservanza di specifiche disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria. Tali soggetti, che svolgono

funzioni di supporto all'accertamento delle violazioni, segnalano le violazioni all'agente accertatore, cui compete la redazione del verbale ed i connessi adempimenti.

6. Gli agenti accertatori devono essere muniti di apposito tesserino di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite.

Art. 55 CONTROLLI E VIGILANZA

1. I soggetti di cui al precedente art. 52 anche avvalendosi all'uopo dell'ausilio di operatori della raccolta o di altri addetti operai, ove se ne ravveda la necessità ai fini dell'accertamento di eventuali violazioni, possono eseguire controlli sul contenuto dei sacchetti o contenitori soltanto in forma selettiva e comunque nel rispetto delle norme sulla privacy dettate dal Garante nelle Sue indicazioni del 14 Luglio 2005, allo scopo di verificare le corrette modalità di conferimento. Tali attività potranno essere svolte anche attraverso specifiche analisi merceologiche atte a verificare la qualità effettiva del materiale intercettato da specifiche utenze o agglomerati di utenze.

2. Gli addetti al servizio possono astenersi dal raccogliere i rifiuti qualora gli stessi siano di provenienza di una singola utenza certa e non siano conformi, per natura, momento di conferimento o confezionamento, a quanto previsto nel presente Regolamento. In tal caso il gestore del servizio provvederà ad applicare all'esterno del sacchetto o del contenitore un adesivo di non conformità. L'utente dovrà provvedere a nuova esposizione nel primo turno successivo previsto dal calendario di raccolta, previa corretta selezione dei materiali contenuti e relativo riconfezionamento.

Art. 56 SANZIONI

1. Le infrazioni al presente Regolamento comunale, ove applicabile, sono punite ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 7bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.. Per le violazioni al presente Regolamento, la Giunta comunale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista dal citato Art. 7bis del T.U.E.L., ai sensi dell'Art. 16, comma secondo della Legge 24 novembre 1981, n. 689, potrà stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta per le violazioni ai diversi articoli del presente regolamento.

2. Alle procedure di accertamento e irrogazione delle Sanzioni si applicano integralmente le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689, anche per ciò che attiene il contenzioso amministrativo e giudiziale.

3. Entro il 60° giorno della contestazione e/o notificazione, ai sensi dell'art. 16 L. n. 689/81, è ammesso il Pagamento in Misura Ridotta (P.M.R.) pari ad un terzo del minimo della cifra massima della sanzione prevista per la violazione commessa, oltre le spese del procedimento.

4. Si applicano le seguenti sanzioni per:

1. Rifiuto non conforme all'interno dei contenitori predisposti dal Gestore.
Euro da 200,00 a 400,00 (P.M.R. €133,33);
2. Conferimento delle diverse frazioni merceologiche in contenitori che non siano quelli predisposti dal Gestore o in orari e giorni non consentiti.
Euro da 200,00 a 400,00 (P.M.R. €133,33);
3. Abbandono di rifiuto su suolo pubblico al di fuori dei contenitori.
Euro da 300,00 a 900,00 (P.M.R. €300,00);
4. Deposito/abbandono sul territorio comunale di rifiuti inerti proveniente da attività di carattere edilizio e/o da rifiuti provenienti da sfalci di potatura o di gestione del verde.
Euro da 300,00 a 900,00 (P.M.R. €300,00);
5. Deposito sul territorio comunale e/o mancato smaltimento presso i punti di conferimento istituiti dal Gestore del servizio di rifiuti ingombranti e/o RAEE.
Euro da 300,00 a 900,00 (P.M.R. €300,00);
6. Spostamento delle attrezzature per la raccolta differenziata, (dovranno essere ubicati davanti alla propria pertinenza o area assegnata).
Euro 150,00 a 300,00 (P.M.R. €100,00);

COMUNE DI AGRIGENTO - REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E PER L'IGIENE URBANA

7. Abbandono di bidoni carrellati per la raccolta dei rifiuti sul suolo pubblico Euro 150,00 a 300,00 (P.M.R. €100,00);
8. Mancata effettuazione del conferimento di batterie auto, pile esaurite e materiali simili così come previsto nel presente Regolamento.
Euro da 300,00 a 900,00 (P.M.R. €300,00);
9. Conferimento di rifiuti da parte di cittadini non residenti nel territorio del comune di Agrigento.
Euro da 300,00 a 900,00 (P.M.R. €300,00);
10. Conferimento nel territorio del comune di Agrigento di rifiuti prodotti al di fuori dell'ambito territoriale comunale.
Euro da 300,00 a 900,00 (P.M.R. €300,00);
11. Conferimento di rifiuti nei contenitori di altre utenze.
Euro 150,00 a 300,00 (P.M.R. €100,00);
12. Trasporto di rifiuti da parte delle utenze servite con il sistema domiciliare o di prossimità verso altre zone del Comune.
Euro da 300,00 a 900,00 (P.M.R. €300,00);
13. Conferimento di liquidi corrosivi e/o inquinanti e/o materiali ardenti tali da danneggiare i contenitori o costituire situazioni di pericolo.
Euro da 300,00 a 900,00 (P.M.R. €300,00);
14. Conferimento di rifiuti acuminati o taglienti che non siano stati precedentemente avvolti in materiale tale da non costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi.
Euro da 200,00 a 400,00 (P.M.R. €133,33);
15. Mancata predisposizione, da parte di titolari di esercizi adibiti alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande, nonché i venditori ambulanti di prodotti alimentari per l'immediato consumo, di postazione per la raccolta differenziata dei rifiuti, immediatamente individuabili dagli utenti e di facile accessibilità da parte degli stessi.
Euro da 300,00 a 900,00 (P.M.R. €300,00);
16. Mancata pulizia (rimozione di ogni forma di rifiuto lasciato a terra quale carta, tovaglioli, bottiglie, pacchetti e mozziconi di sigarette, ecc.), da parte dei titolari di esercizi adibiti alla vendita e somministrazione di prodotti alimentari e bevande, nonché i venditori ambulanti di prodotti alimentari per l'immediato consumo, dell'area antistante la propria attività, prima della chiusura pomeridiana e serale.
Euro da 300,00 a 900,00 (P.M.R. €300,00);
17. Mancata pulizia (rimozione di ogni forma di rifiuto lasciato a terra quale rifiuto organico, cassette, ecc.), da parte dei titolari di esercizi adibiti alla vendita ambulante di ortofrutta, nonché i venditori ambulanti di prodotti alimentari dell'area antistante la propria attività, prima della chiusura.
Euro da 300,00 a 900,00 (P.M.R. €300,00);
18. Mancato ritiro da parte degli utenti dei mastelli e/o carrellati (in pertinenza privata, non visibile a terzi) esposti dopo l'orario di raccolta da parte del Gestore del servizio dei rifiuti.
Euro da 200,00 a 400,00 (P.M.R. €133,33);
19. Mancato possesso delle attrezzature previste dal Regolamento per il conferimento differenziato dei rifiuti (mastelli e/o carrellati).
Euro da 300,00 a 900,00 (P.M.R. €300,00);
20. Reitero della mancata pulizia dello spazio antistante il proprio civico da parte di singoli proprietari, amministratori, laddove nominati, o condomini in solido fra loro.
Euro da 200,00 a 400,00 (P.M.R. €133,33);
21. Omessa ricollocazione all'interno della pertinenza condominiale, non accessibile a terzi, di bidoni carrellati, dopo l'avvenuto servizio di raccolta effettuato dal Gestore, da parte di singoli proprietari, amministratori, laddove nominati, o condomini in solido fra loro.
Euro da 200,00 a 400,00 (P.M.R. €133,33);

COMUNE DI AGRIGENTO - REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E PER L'IGIENE URBANA

22. Conferimento di rifiuti indifferenziati, nei carrellati condominiali, qualora il trasgressore dovesse risultare "ignoto" la pena pecuniaria sarà comminata all'intero Condominio.
Euro da 200,00 a 400,00 (P.M.R. €133,33);
 23. Mancato lavaggio e pulizia dei contenitori condominiali o delle utenze non domestiche a carico degli utenti assegnatari.
Euro da 200,00 a 400,00 (P.M.R. €133,33);
 24. Conferimento scorretto, intendendosi per tale non solo quello non eseguito secondo le istruzioni del Gestore ma anche il conferimento di materiali non ridotto di volume precedentemente, o per dimensioni, consistenza e caratteristiche intrinseche possa arrecare danno ai contenitori e/o mezzi di raccolta nonché possa costituire pericolo per la pubblica incolumità.
Euro da 200,00 a 400,00 (P.M.R. €133,33);
 25. Mancata pulizia delle aree interessate da manifestazioni, di aree in concessione o di aree mercatali causato dai concessionari.
Euro da 200,00 a 400,00 (P.M.R. €133,33);
 26. Impedimento o rallentamento del servizio di pulizia ed igienizzazione delle aree mercatali o di aree interessate da manifestazioni, causato dai concessionari.
Euro da 200,00 a 400,00 (P.M.R. €133,33);
 27. Versare o far scorrere sulle aree pubbliche o in uso pubblico, liquidi che rechino lordure, lascino tracce sul suolo, esalino cattivi odori.
Euro da 200,00 a 400,00 (P.M.R. €133,33);
 28. Abbandono di deiezioni degli animali.
Euro da 200,00 a 400,00 (P.M.R. €133,33);
 29. Utilizzare i cestini gettacarte in maniera difforme da quanto previsto nel presente regolamento.
Euro da 200,00 a 400,00 (P.M.R. €133,33);
 30. Abbandono e/o deposito incontrollato di rifiuti pericolosi e non pericolosi e/o ingombranti sul suolo e nel suolo.
Euro da 300,00 a 900,00 (P.M.R. €300,00);
 31. Deposito di macerie provenienti da lavori edili all'interno o all'esterno dei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani.
Euro da 300,00 a 900,00 (P.M.R. €300,00);
5. Per ogni altro comportamento posto in essere, in violazione del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25,00 (venticinque/00) ad un massimo di euro 500,00 (cinquecento/00), tenuto conto della gravità della violazione, ai sensi dell'art. 7-bis del Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti Locali (D.lgs. n° 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm. e successive modificazioni).
 6. La sanzione potrà essere applicata ai singoli trasgressori o alle amministrazioni condominiali, nel caso di violazioni relative alle attrezzature ad esse consegnate e conferimenti corrispondenti, nonché con riferimento agli altri comportamenti contrari a quanto prescritto nel presente regolamento ed ascrivibili a detti condomini.
 7. Ai sensi del comma 3 del predetto art. 192 del T.U. Ambiente: "chiunque violi i divieti di cui ai commi 1 e 2, è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate".
 8. A carico degli esercenti commerciali artigianali e di pubblici esercizi che trasgrediscono reiteratamente gli obblighi indicati nel presente Regolamento, sarà combinata l'ulteriore sanzione consistente nella sospensione temporanea delle attività economiche fino a 30 giorni e nella revoca dell'autorizzazione amministrativa concessa per l'occupazione del suolo pubblico. Qualora si reiteri la violazione per due volte nello stesso anno solare, verrà applicata la chiusura temporanea, per anni uno ed il ritiro della licenza. Nel

COMUNE DI AGRIGENTO - REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E PER L'IGIENE URBANA

caso si tratti di attività produttive di commercio al dettaglio in forma itinerante - TIPO B, in particolare, si applicheranno le predette sanzioni, qualora a carico dell' esercente trasgressore, ricorrano i presupposti per l'irrogazione di una ulteriore sanzione per violazione delle disposizioni del presente provvedimento, abbia inoltre ricevuto formale intimazione di diffida all'osservanza degli obblighi contenuti nel presente Regolamento. Nel caso in cui, dopo la predetta diffida, venga accertata un'ulteriore infrazione al presente Regolamento, oltre alle specifiche sanzioni di cui al presente comma, verrà, altresì, irrogata una sanzione pecuniaria di cui al comma 5 del presente articolo, nella misura massima ivi prevista di euro 500”.

9. È fatta salva l'applicazione dell'art. 650 del codice penale, ricorrendone i presupposti e salvo che il fatto non sia idoneo ad integrare una più grava fattispecie di reato.
10. Il Comando del Corpo della Polizia Municipale e tutte le Forze di Polizia, provvederanno ad assumere le iniziative necessarie al rispetto del presente regolamento, controllando il corretto conferimento da parte dell'utenza e procedendo alle eventuali sanzioni nei confronti dei trasgressori.
11. Le infrazioni potranno essere rilevate anche con l'ausilio dell'installazione di telecamere di videosorveglianza, finalizzate ad un controllo più incisivo in materia di conferimento dei rifiuti, nonché per poter contrastare in modo capillare fenomeni di degrado urbano e per poter monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti le modalità, tipologia ed orario di rifiuti ai sensi dell'art.3, comma 2, del “Documento per la disciplina della Videosorveglianza nel territorio comunale”, approvato con deliberazione di Giunta, n°del Quindi, detti sistemi di videosorveglianza, potranno utilmente essere utilizzate per elevare le sanzioni ai sensi dell'art.13 della Legge 24 Novembre 1981, n° 689 e ss.mm.

Art. 57 ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONE DEI PRECEDENTI REGOLAMENTI

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività ed ha caratteristica di specialità circa la materia trattata nei confronti degli altri regolamenti comunali.
2. Le norme previste in altri regolamenti comunali sulla medesima materia o comunque in contrasto con le disposizioni di cui al presente Regolamento sono espressamente abrogate. 3
3. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme vigenti statale e regionale per quanto applicabile.

Art. 58 MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO

1. L'Amministrazione Comunale si riserva di dare ulteriore applicazione al presente Regolamento attraverso Ordinanze sindacali per quanto riguarda le modalità di erogazione del servizio di raccolta dei rifiuti. Tali Ordinanze oltre che nelle forme ordinarie di integrazione della loro efficacia per quanto attiene al requisito della pubblicità, saranno portate a conoscenza della cittadinanza mediante l'affissione di manifesti lungo la pubblica via e nei principali luoghi di ritrovo e incontro della popolazione, pubblici e privati ed, ove occorra per ragioni particolari od in presenza di emergenze, anche per pubblici bandi.
2. Le eventuali modifiche al presente regolamento che si rendessero necessarie per ragioni meramente operative od organizzative, saranno effettuate con Delibera di Giunta Comunale.
3. Rimangono invariate le competenze del Consiglio Comunale riguardo le modifiche sostanziali al presente regolamento.